

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 dicembre 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2017, n. 9.

Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private. (17R00281) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2017, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). (17R00282) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2017, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)). (17R00283) Pag. 8

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 maggio 2017, n. 17.

Modifiche ai decreti del Presidente della Provincia 6 aprile 2000, n. 18, 8 maggio 2001, n. 19, 31 luglio 2000, n. 29 e 21 luglio 1992, n. 29. (17R00223) Pag. 9

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 maggio 2017, n. 0100/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0161/Pres. dd. 30 luglio 2014. (17R00287) Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 maggio 2017, n. 0101/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'Associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)). (17R00288) Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 maggio 2017, n. 094/Pres.

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna. (17R00284) Pag. 17



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 maggio 2017, n. 098/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016. (17R00285) *Pag.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 maggio 2017, n. 099/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258. (17R00286) *Pag.* 26

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2017, n. 7.

Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1. (17R00226)..... *Pag.* 28

REGIONE TOSCANA


LEGGE REGIONALE 16 maggio 2017, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38. (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali). (17R00271) *Pag.* 31

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2017, n. 8.

Bilancio di previsione anno 2017 e Bilancio pluriennale 2017-2019 dell'Agenzia regionale per il lavoro e la transizione nella vita attiva (L.A.B.) - Lavoro e Apprendimento Basilicata. (17R00265)..... *Pag.* 32



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2017, n. 9.

Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 6 - Parte I del 17 maggio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), disciplina in relazione alle strutture sanitarie e sociosanitarie:

- a) le procedure e i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività;
- b) le procedure, i requisiti e le condizioni per l'accreditamento istituzionale;
- c) le procedure per la vigilanza e il controllo sul possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento;
- d) gli accordi e i contratti con le strutture accreditate pubbliche e private.

2. Nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328), disciplina, altresì:

- a) le procedure e i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo resi-

denziale e semiresidenziale di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni e integrazioni;

- b) le procedure per la vigilanza e il controllo sul possesso dei requisiti di autorizzazione.

3. La presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, individuando idonee modalità di risposta ai fabbisogni sanitari e sociosanitari evidenziati dagli strumenti di pianificazione nazionale e regionale;

- b) garantire la libertà di scelta da parte degli assistiti;

- c) garantire la parità di diritti e di doveri fra le strutture pubbliche e private disciplinate dalla presente legge e il concorso delle stesse, nell'ambito della programmazione regionale, alla realizzazione degli obiettivi di assistenza sanitaria e dell'integrazione sociosanitaria;

- d) promuovere la qualità dei servizi erogati attivando processi di continuo miglioramento e di competitività fra le strutture accreditate;

- e) semplificare le procedure di autorizzazione e di accreditamento in ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia;

- f) promuovere l'efficienza, l'efficacia, l'appropriatezza e l'uniformità delle prestazioni rese ai cittadini;

- g) assicurare un sistema di autorizzazione e accreditamento omogeneo su tutto il territorio ligure.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) alle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;

- b) alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;


- c) alle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;

- d) agli stabilimenti termali, idroterapici o affini;

- e) agli studi medici e odontoiatrici e di altre professioni sanitarie ove si erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale vale a dire procedure diagnostiche e terapeutiche a maggiore complessità che comportino un rischio per la salute del paziente. A tal fine i professionisti operanti in tali studi autocertificano l'attività svolta, fermo restando che il criterio della maggior complessità deve essere stabilito da un atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8-ter, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419);

- f) alle strutture dedicate all'attività diagnostica svolta anche per soggetti terzi;

- g) alle attività di assistenza domiciliare integrata (ADI);



h) ai servizi e strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sociali;

i) ai laboratori, ambulatori e cliniche di medicina veterinaria.

Art. 3.

Funzioni regionali

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente, definisce, su proposta dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), istituita dalla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria) e successive modificazioni e integrazioni:

a) l'individuazione delle tipologie di strutture rientranti in ciascuna delle lettere di cui all'art. 2;

b) i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

c) le procedure e le modalità di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali, nonché gli importi dovuti ad A.Li.Sa. a copertura degli oneri sostenuti per l'attività istruttoria di competenza;

d) le modalità di presentazione dell'autocertificazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera e);

e) i requisiti per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;

f) le caratteristiche e le articolazioni degli elenchi di cui agli articoli 7 e 11;

g) le modalità di raccolta e aggiornamento dei dati inerenti la tipologia e i volumi di attività sanitaria, socio-sanitaria e sociale.

2. A.Li.Sa., in ordine alle proposte di cui al comma 1, lettere b) ed e), acquisisce preventivamente le valutazioni delle associazioni e degli enti interessati.

3. I provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) ed e), sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, da rendersi nel termine di trenta giorni trascorso il quale il parere si intende favorevole.

4. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera b), disciplina gli standard e i tempi assistenziali in relazione al numero delle persone assistite presenti nella struttura.

5. La Regione rilascia i provvedimenti di accreditamento istituzionale di cui al Capo II del Titolo II e svolge le ulteriori funzioni a essa attribuite dalla presente legge.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Capo I

AUTORIZZAZIONE

Art. 4.

Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie

1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie così come individuate dall'art. 2 sono soggetti ad autorizzazione da parte del Comune di ubicazione delle strutture secondo le procedure previste, rispettivamente, al comma 2 e agli articoli 5 e 6. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione, nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.

2. Per la realizzazione di nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie A.Li.Sa. esprime il parere di compatibilità del progetto di cui all'art. 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni sulla base della programmazione socio-sanitaria regionale in rapporto al fabbisogno complessivo regionale e della localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. Tale parere è trasmesso al comune competente.

Art. 5.

Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali


1. Il Comune di ubicazione delle strutture di cui all'art. 2 rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dai soggetti interessati al comune il quale provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento.

3. A tal fine il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento, inoltra l'istanza ad A.Li.Sa. che provvede all'istruttoria tecnica nei successivi sessanta giorni.

4. A.Li.Sa. effettua l'istruttoria tecnica volta ad accertare l'accettabilità della domanda, nonché il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione. A.Li.Sa., nel rispetto del termine di cui al comma 3, trasmette gli esiti dell'istruttoria tecnica al Comune.

5. In caso di diniego di autorizzazione l'interessato può chiedere il riesame del provvedimento entro i trenta giorni successivi alla sua adozione. Il comune procede al riesame entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della domanda acquisendo, se necessario, le valutazioni tecniche di A.Li.Sa..



6. La variazione degli elementi rilevanti ai fini del provvedimento di autorizzazione deve essere comunicata entro quindici giorni al Comune di ubicazione che nei successivi trenta giorni adotta i provvedimenti conseguenti acquisendo, se necessario, le valutazioni tecniche di competenza di A.Li.Sa.. Nelle more, l'attività oggetto dell'autorizzazione può essere esercitata in via provvisoria.

7. I soggetti che intendono esercitare più attività ovvero la stessa attività in più strutture sono tenuti a richiedere l'autorizzazione all'esercizio per ciascuna attività e ciascuna struttura.

Art. 6.

Accertamento del possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio

1. A.Li.Sa. provvede all'accertamento del possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio effettuando l'istruttoria tecnica di cui all'art. 5, comma 4, anche in riferimento alla tipologia del soggetto relativamente all'autorizzazione richiesta.

2. A.Li.Sa., per le funzioni di cui al comma 1, si avvale di personale delle Aziende sociosanitarie liguri (ASL) appartenente alle diverse professionalità necessarie a garantire l'adeguata valutazione delle strutture e dei servizi di cui all'art. 2. Nel caso di autorizzazione di strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettere *c*) e *h*), è assicurata la presenza del direttore del distretto sociale competente per territorio o di un esperto in materia sociale, individuato dal comune che rilascia l'autorizzazione.

3. Le funzioni di coordinamento del personale di cui al comma 2 sono individuate da A.Li.Sa..

4. Al fine dell'istruttoria tecnica di cui all'art. 5, comma 4, A.Li.Sa. esamina la documentazione prodotta ed effettua un sopralluogo presso la struttura.

5. Nei casi di autorizzazione all'apertura di nuove strutture e di autorizzazione alla trasformazione o all'ampliamento di strutture già autorizzate, A.Li.Sa. esamina i progetti sotto il profilo organizzativo e funzionale, effettua un sopralluogo presso la struttura per valutare gli aspetti strutturali e tecnologici ed esprime le valutazioni tecniche di competenza per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione richiesta trasmettendole al Comune. Sulla base di tali valutazioni il comune rilascia o nega l'autorizzazione richiesta.

6. Nei casi previsti dal comma 5, nei tre mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, A.Li.Sa. effettua una verifica presso la struttura per la valutazione della realizzazione e congruenza del progetto proposto sotto il profilo organizzativo e funzionale. Qualora la verifica dia esito negativo, A.Li.Sa. fissa un termine per l'adeguamento. Trascorso inutilmente tale termine, A.Li.Sa. ne dà comunicazione al comune che provvede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 7.

Elenco delle strutture autorizzate

1. I comuni trasmettono entro quindici giorni ad A.Li.Sa. i provvedimenti adottati ai sensi del presente Capo.

2. A.Li.Sa. pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco delle strutture autorizzate di cui all'art. 2.

Capo II

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 8.

Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie

1. Ai sensi dell'art. 8-*quater* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, l'accREDITAMENTO istituzionale è il processo attraverso il quale le strutture autorizzate pubbliche e private acquisiscono la qualifica di soggetto idoneo all'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio sanitario regionale (SSR).

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per il SSR a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi e dei contratti di cui agli articoli 12 e 13.

3. L'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione ed è subordinato al possesso degli ulteriori requisiti di accREDITAMENTO definiti dalle disposizioni nazionali e regionali, nonché all'adozione di sistemi di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate e di monitoraggio della qualità, dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

4. Le strutture accreditate garantiscono il rispetto delle norme sull'incompatibilità da parte del personale sanitario operante nelle strutture stesse.

5. A.Li.Sa. stabilisce direttive e linee d'indirizzo in materia di miglioramento della qualità delle prestazioni.

Art. 9.


Processo di accREDITAMENTO istituzionale

1. Per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale è costituito presso A.Li.Sa. l'Organismo tecnicamente accreditante (OTA) di cui all'art. 10.

2. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), presentano domanda di accREDITAMENTO istituzionale all'OTA operante presso A.Li.Sa..

3. L'OTA provvede all'accERTAMENTO della sussistenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO disciplinati dalle disposizioni nazionali e regionali e, per il tramite di A.Li.Sa., trasmette alla Regione gli esiti dell'istruttoria effettuata entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda.

4. La Regione nei trenta giorni successivi rilascia l'accREDITAMENTO istituzionale o rigetta l'istanza.



5. Nei casi di cui all'art. 5, comma 7, l'accreditamento istituzionale può avere a oggetto singole attività autorizzate o singole strutture autorizzate.

6. In caso di provvedimento negativo, l'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare domanda di riesame alla Regione che provvede nei sessanta giorni successivi alla richiesta, sulla base di una nuova istruttoria effettuata dall'OTA.

7. L'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie ha validità quinquennale dalla data del rilascio e può essere rinnovato, su richiesta dell'interessato presentata entro l'anno antecedente la scadenza del quinquennio. Al procedimento di rinnovo si applicano le disposizioni previste per il rilascio dell'accreditamento.

8. Nel corso del quinquennio di validità dell'accreditamento la struttura è tenuta ad autocertificare annualmente all'OTA il mantenimento dei requisiti di accreditamento. L'OTA può svolgere verifiche intermedie.

Art. 10.

Organismo tecnicamente accreditante

1. Sulla base di quanto previsto nelle intese tra il Governo, le regioni e le province autonome 20 dicembre 2012, n. 259 e 19 febbraio 2015, n. 32, l'OTA, nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 9, garantisce autonomia e assenza di conflitti di interesse e opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e terzietà nei confronti della regione e nei confronti delle strutture pubbliche e private oggetto di valutazione.

2. Per la verifica dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie l'OTA si avvale di personale del SSR e dei comuni iscritto nell'elenco regionale dei tecnici verificatori di cui al comma 4, lettera b).

3. A.Li.Sa. stipula apposite convenzioni con le ASL e i comuni per l'impiego del personale di cui al comma 2.

4. A.Li.Sa. definisce:

- a) il numero e i requisiti dei verificatori, nonché le modalità di formazione degli stessi;
- b) le modalità per la costituzione dell'elenco regionale dei tecnici verificatori;
- c) i criteri, l'entità e le modalità di versamento ad A.Li.Sa. dell'onere posto a carico dei soggetti che richiedono il rilascio e il rinnovo dell'accreditamento, in relazione alla tipologia e alla complessità delle strutture.

Art. 11.

Elenco delle strutture accreditate

1. La Regione trasmette ad A.Li.Sa. i provvedimenti adottati ai sensi del presente Capo.

2. A.Li.Sa. e le ASL pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco delle strutture accreditate secondo la classificazione definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), nonché gli accordi e i contratti stipulati ai sensi degli articoli 12 e 13.

3. Per le strutture che erogano prestazioni sociosanitarie a regime residenziale e semiresidenziale sono indicati i posti disponibili, nonché le liste d'attesa per l'accesso a dette prestazioni.

TITOLO III ACCORDI E CONTRATTI

Art. 12.

Accordi con i soggetti pubblici ed equiparati

1. A.Li.Sa., ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, stipula gli accordi di cui all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni con i soggetti erogatori pubblici ed equiparati.

2. Gli accordi di cui al comma 1 individuano gli obiettivi di salute, i programmi d'integrazione dei servizi, le funzioni riconosciute e i requisiti del servizio da erogare prevedendo che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base a tetti di spesa e volumi di attività.

Art. 13.

Contratti con i soggetti privati accreditati

1. Le ASL applicano i contratti stipulati da A.Li.Sa. con i soggetti privati accreditati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dell'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.


2. I contratti devono prevedere almeno:

- a) il volume massimo delle prestazioni erogabili dalla singola struttura distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
- b) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate e le modalità atte a garantire il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni;
- c) l'accettazione delle modalità di pagamento;
- d) gli obiettivi dei piani di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 3;
- e) specifiche clausole penali per inadempimento contrattuale conseguente alla violazione dell'obbligo di mantenimento dei livelli qualitativi di erogazione delle prestazioni oppure nel caso di carenza, anche temporanea, del possesso dei requisiti di autorizzazione o di accreditamento. Le penali operano in concorso con le sanzioni di cui alla presente legge e con gli eventuali provvedimenti di revoca dell'autorizzazione ovvero di sospensione o revoca dell'accreditamento.

3. I contratti non possono prevedere forme di incremento o di rivalutazione automatica delle tariffe delle prestazioni.

4. Ai contratti si applicano le norme di diritto privato, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale.

5. A.Li.Sa., in collaborazione con l'ASL competente per territorio, vigila e controlla con cadenza annuale la correttezza delle modalità di erogazione delle prestazioni e la qualità delle stesse sulla base del contratto stipulato; tale controllo si basa sugli indicatori di qualità e di esito ulteriori rispetto ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, individuati e aggiornati periodicamente da A.Li.Sa..



TITOLO IV

VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 14.

Vigilanza sulle strutture autorizzate

1. Ferma restando la competenza in materia di vigilanza sulle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali attribuita ad altri soggetti dalla normativa nazionale e regionale, A.Li.Sa. provvede, con cadenza almeno biennale, ad accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione delle strutture di cui all'art. 2. A.Li.Sa. compie, altresì, specifiche verifiche su richiesta del comune o di altre autorità pubbliche, nonché a seguito di motivata segnalazione degli utenti.

2. Per le verifiche di cui al comma 1 A.Li.Sa. può avvalersi del personale delle ASL e dei comuni ai sensi dell'art. 6, comma 2.

3. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative, nel caso in cui siano riscontrate gravi carenze di requisiti autorizzativi o comunque situazioni che comportino grave pregiudizio o pericolo per la salute e la tutela degli assistiti, A.Li.Sa. ne dà comunicazione al Comune che provvede alla revoca dell'autorizzazione.

4. A.Li.Sa., in collaborazione con l'ASL e il Comune, adotta ogni provvedimento necessario ad assicurare la continuità assistenziale.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, su richiesta dell'interessato, A.Li.Sa. accerta entro trenta giorni il ripristino dei requisiti autorizzativi o il superamento delle condizioni che hanno determinato le situazioni di grave pregiudizio o pericolo per gli assistiti e ne dà comunicazione al Comune.

6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 se, nel corso delle attività di verifica, vengono accertate carenze in ordine ai requisiti autorizzativi, A.Li.Sa. assegna alla struttura interessata un congruo termine per l'adeguamento e provvede alla verifica nei successivi trenta giorni.

7. I provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sono comunicati da parte del comune ad A.Li.Sa. entro quindici giorni dalla loro adozione.

Art. 15.

Controllo sulle strutture accreditate

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate sono soggette, oltre alla vigilanza di cui all'art. 14, anche ai controlli e alle verifiche svolte dalle ASL e da A.Li.Sa..

2. A.Li.Sa. esercita, altresì, le funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo previste dall'art. 3, comma 2, lettere m) e n), della legge regionale n. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16.

Verifica dei requisiti delle strutture accreditate

1. L'OTA di cui all'art. 10 può accertare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti di accreditamento da parte delle strutture accreditate.

2. In caso di segnalazione di violazioni o inadempienze, provenienti da autorità pubbliche nonché a seguito di motivata segnalazione degli utenti, A.Li.Sa., tramite l'OTA, provvede alla verifica nel termine di dieci giorni dal ricevimento della segnalazione.

3. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte del comune determina la revoca dell'accREDITAMENTO istituzionale.

4. A seguito dell'attività di verifica espletata l'OTA può fissare un termine di adeguamento ovvero richiedere alla Regione la sospensione o la revoca dell'accREDITAMENTO.

Art. 17.

Sanzioni

1. I titolari delle strutture e dei servizi di cui all'art. 2 che violano le disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti, in concorso con le sanzioni penali eventualmente previste, alle sanzioni amministrative pecuniarie, applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni e integrazioni, di seguito previste:

a) da 15.000,00 euro a 60.000,00 euro per la gestione delle strutture senza la prevista autorizzazione. Al verificarsi di tale fattispecie consegue l'impossibilità di presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio della medesima o di altra struttura per un periodo di tre anni;

b) da 15.000,00 euro a 50.000,00 euro per l'ampliamento, la trasformazione, la diversa utilizzazione di strutture o di parti di esse senza la prevista autorizzazione;

c) da 15.000,00 euro a 50.000,00 euro per l'accertamento di situazioni che comportino grave pregiudizio o pericolo per la salute e la tutela degli assistiti;


d) da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro per l'accertamento di carenze dei requisiti autorizzativi;

e) da 3.000,00 euro a 15.000,00 euro per ogni posto letto in strutture extraospedaliere eccedente rispetto al numero di posti letto autorizzati;

f) da 3.000,00 euro a 15.000,00 euro per il mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 14, comma 6;

g) da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro per l'omessa comunicazione prevista all'art. 5, comma 6.

2. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 11/1983 e successive modificazioni e integrazioni, il personale di vigilanza e di ispezione di A.Li.Sa. e di ciascuna ASL



provvede, in aggiunta ai soggetti indicati dalla normativa nazionale e regionale in materia, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1.

3. I verbali di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al comma 1 sono trasmessi al Comune e all'ASL competente per territorio e ad A.Li.Sa..

4. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8-bis della legge 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni, la sanzione è aumentata fino a un terzo.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Alle istanze di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché alle istanze di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie presentate prima della data in cui la presente legge acquista efficacia ai sensi dell'art. 21, si applicano le disposizioni della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e sociosanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le strutture delle ASL, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e degli enti equiparati, le strutture pubbliche e private già autorizzate all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché le strutture che abbiano presentato istanza di autorizzazione prima della data in cui la presente legge acquista efficacia si adeguano ai requisiti organizzativi e tecnologici fissati dal provvedimento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), entro centottanta giorni dall'adozione del provvedimento stesso.

3. Qualora non siano stati completati i programmi di adeguamento ai requisiti strutturali e impiantistici, già approvati ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 20/1999 e successive modificazioni e integrazioni, i rappresentanti legali delle strutture sanitarie e sociosanitarie sono tenuti ad aggiornare il cronoprogramma attuativo.

4. Il cronoprogramma, di durata non superiore a un triennio, è trasmesso per l'approvazione al Comune di ubicazione della struttura entro sessanta giorni, decorrenti dalla data in cui la presente legge acquista efficacia.

5. Il Comune, nei successivi novanta giorni, approva l'aggiornamento del cronoprogramma ovvero comunica al legale rappresentante della struttura i rilievi allo stesso indicando i termini per l'adeguamento.

6. A tal fine il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento, inoltre il cronoprogramma ad A.Li.Sa. che effettua la propria valutazione nei successivi sessanta giorni.

7. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 3, l'approvazione del cronoprogramma di cui al presente articolo è requisito sufficiente per il rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture

già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/1999.

8. A.Li.Sa. effettua annualmente il monitoraggio dei cronoprogrammi.

Art. 19.

Modifica di norme

1. L'art. 2 della legge regionale n. 11/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, provvede il personale di vigilanza e di ispezione dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) e di ciascuna ASL individuato dal direttore generale.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere munito di idoneo documento rilasciato dal direttore generale che ne attesti la legittimazione a effettuare l'accertamento.».

2. L'art. 43 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Strutture residenziali e semiresidenziali*). — 1. Le strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano prestazioni sociali e sociosanitarie, fanno parte della rete dei servizi integrati pianificati dal Distretto sociosanitario.


2. Le strutture residenziali e semiresidenziali possono essere articolate in più moduli funzionali con differente intensità assistenziale.».

3. L'art. 44 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (*Classificazione e autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali*). — 1. La Giunta regionale, in recepimento dei criteri di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328) sulla base del nomenclatore nazionale degli interventi dei servizi sociali, definisce la classificazione dei servizi e delle strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-educative ai sensi della legge regionale recante norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private.

2. La Giunta regionale, sentita l'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), definisce, altresì, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio di attività a carattere sociale, socio-assistenziale e socio-educativo ai sensi della legge regionale recante norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private.

3. L'esercizio dell'attività da parte delle strutture di cui ai commi 1 e 2 è soggetto all'autorizzazione comunale di cui all'art. 5, a eccezione dei centri estivi che sono tenuti a presentare la segnalazione certificata d'inizio attività.».



4. L'art. 48 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (*Accreditamento delle strutture e dei servizi sociali*). — 1. A.Li.Sa. valuta, ai fini dell'accREDITamento, i requisiti dei servizi e delle strutture sociali.

2. I comuni, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 328/2000, acquisita l'istruttoria tecnica di A.Li.Sa., emanano il provvedimento di accREDITamento per i servizi e le strutture ubicati nel territorio di competenza.»

5. All'art. 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «gli ospedali Galliera ed Evangelico» sono inserite le seguenti: «, le Aziende pubbliche di servizi alla persona che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie».

6. All'art. 81, comma 1, della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «amministrative pecuniarie, di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati), irrogabili» sono sostituite dalle seguenti: «conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essi individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 20.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accREDITamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.

2. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 4 dell'art. 16 e gli articoli 27, 28, 29 e 30 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, la riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap);

b) il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).

Art. 21.

Entrata in vigore

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nella presente legge decorre dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 maggio 2017

TOTI

(*Omissis*).

17R00281

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2017, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 6 del 17 maggio 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

Art. 2.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 29/1994


1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dipendenti dalle Province» sono soppresse.

Art. 3.

Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «aventi sede nel territorio provinciale» sono soppresse.



Art. 4.

Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 5 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nell'ultima» sono sostituite dalle seguenti: «nella precedente» e alla fine sono aggiunte le parole: «Il tesserino venatorio deve comunque essere riconsegnato entro e non oltre la data del 15 ottobre dell'anno di chiusura della relativa stagione venatoria.».

2. Il comma 8 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«8. Il cacciatore deve inoltre indicare, negli appositi spazi relativi alla fauna stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato.».

3. I commi 9 e 9-bis dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 5.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «affidata alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «esercitata dalla Regione».

2. Al comma 4 dell'art. 48 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dipendenti dalle Province» sono soppresse.

3. Al comma 11 dell'art. 48 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «delle Province» sono soppresse.

4. Al comma 12 dell'art. 48 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province comunicano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione comunica».

Art. 6.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «anche provinciali» sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'art. 49 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

Art. 7.

Modifica all'art. 50 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province,» sono soppresse.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 maggio 2017

TOTI

(*Omissis*).

17R00282

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2017, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - del 17 maggio 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al comma 3 dell'art. 28-bis della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «entro centoventi giorni decorrenti dal giorno dell'effettiva disponibilità finanziaria delle risorse da parte della F.I.L.S.E. S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».



Art. 2.

Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015))

1. Il comma 1-*quater* dell'art. 15 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. La ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2017, avviene sulla base degli indici percentuali calcolati in proporzione alla consistenza del personale dipendente inquadrato con il CCNL autoferrottranvieri, che svolge mansioni riferite ai soli servizi di trasporto pubblico locale, secondo le certificazioni presentate dalle aziende di trasporto.»

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 maggio 2017

TOTI

(*Omissis*).

17R00283

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 maggio 2017, n. 17.

Modifiche ai decreti del Presidente della Provincia 6 aprile 2000, n. 18, 8 maggio 2001, n. 19, 31 luglio 2000, n. 29 e 21 luglio 1992, n. 29.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 23 maggio 2017*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 2 maggio 2017, n. 486;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, recante «Regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«2. La commissione per i piani di abbattimento stabilisce il piano di abbattimento per ciascun comprensorio oppure per ciascuna unità di popolazione; a tale riguardo i rettori delle riserve possono presentare proposte o essere ascoltati. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione per i piani di abbattimento può, per unità di popolazione o per ambiti territoriali comprendenti diverse riserve di diritto, porsi degli obiettivi pluriennali per l'evoluzione delle popolazioni degli ungulati. Nel caso in cui si verifichi il rischio di una riduzione della biodiversità oppure che venga meno l'equilibrio tra le popolazioni di fauna selvatica, gli habitat e la gestione del paesaggio culturale, la commissione per i piani di abbattimento può prescrivere alle riserve misure migliorative, per esempio l'adeguamento dell'ordinamento delle riserve e il coinvolgimento degli organi di vigilanza venatoria nel prelievo delle femmine di capriolo e cervo. Qualora venga deliberata una riduzione di consistenza degli ungulati oppure vengano annotate specifiche motivazioni faunistiche nel piano di prelievo, la commissione può derogare alle direttive di abbattimento previste.

3. Nei piani di abbattimento per i tetraonidi e la coturnice, la valutazione dell'incidenza del prelievo, prescritta per legge, da parte dell'ufficio, è vincolante. I titolari di un permesso di caccia possono prelevare fino a due pernici bianche e due coturnici per stagione venatoria nell'intero territorio provinciale. I tetraonidi e le coturnici prelevati devono essere presentati entro 24 ore all'agente venatorio della riserva di caccia.

4. Le riserve di diritto e le riserve private devono trasmettere all'ufficio entro il 15 febbraio, o, se l'ufficio lo richiede, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, la lista dei prelievi con l'indicazione del genere e dell'età dei capi abbattuti nonché degli altri dati richiesti. I dati mancanti devono essere comunicati successivamente entro il 15 aprile, previa valutazione della commissione per la stima dell'età e la classificazione dei trofei.

5. Per la caccia al camoscio è prescritto l'accompagnamento da parte di un agente venatorio incaricato o di un altro cacciatore esperto in tale tipo di caccia. Le modalità dell'attività di accompagnatore alla caccia al camoscio sono stabilite nelle direttive per l'esercizio della caccia di cui all'art. 24 della legge.»



2. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Il possesso del permesso annuale autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto, compreso l'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi, dall'assemblea generale dei soci della riserva. Il possesso del permesso annuale obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori ai sensi del titolo VI della legge, nonché delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie ad esso sottoposte.»

3. I commi 5 e 6 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«5. L'assemblea generale dei soci di una riserva di caccia di diritto può, a maggioranza assoluta, concedere il permesso annuale a chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 6, della legge, ma non degli ulteriori requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In sede di rilascio si devono considerare i cacciatori residenti in un comune della Provincia di Bolzano, dando precedenza ai cacciatori dei comuni con un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie costituita in riserva o con una ridotta presenza di fauna selvatica cacciabile.

6. Il permesso annuale concesso con delibera dell'assemblea generale dei soci della riserva può essere revocato con la medesima procedura prevista per la sua concessione.»

4. Dopo il comma 6 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 7:

«7. In applicazione del principio della conservazione dei diritti acquisiti, il diritto a ricevere un permesso annuale in una riserva di diritto viene mantenuto, se è stato attribuito prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Ciò vale anche nel caso di fusione o di suddivisione delle riserve di diritto.»

5. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Il possesso del permesso d'ospite autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto e, salvo quanto previsto dal comma 6, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei soci della riserva. Il possesso del permesso d'ospite obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori di cui al titolo VI della legge, nonché delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime.»

6. I commi 5 e 6 dell'art. 8 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«5. L'assemblea generale dei soci di una riserva di caccia di diritto può, a maggioranza assoluta, concedere il

permesso d'ospite a chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 6, della legge, ma non degli ulteriori requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In sede di rilascio si devono considerare i cacciatori residenti in un comune della Provincia di Bolzano, dando precedenza ai cacciatori dei comuni con un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie costituita in riserva o con una ridotta presenza di fauna selvatica cacciabile. Il permesso d'ospite può essere limitato nel tempo e riferirsi solamente a singole specie di fauna selvatica.

6. Il permesso d'ospite concesso con delibera dell'assemblea generale dei soci della riserva può essere revocato con la medesima procedura prevista per la sua concessione.»

7. Dopo il comma 6 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 7:

«7. In applicazione del principio della conservazione dei diritti acquisiti, il diritto a ricevere un permesso d'ospite in una riserva di diritto viene mantenuto, se è stato attribuito prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Ciò vale anche nel caso di fusione o di suddivisione delle riserve di diritto.»

8. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:


«2. Il rilascio del permesso annuale o d'ospite può essere negato a chi non ha effettuato i pagamenti previsti dalle direttive di cui all'art. 24 della legge, ovvero a chi non li ha effettuati entro i termini previsti. Tali pagamenti riguardano la quota d'ingresso stabilita dall'associazione per il rilascio del primo permesso di caccia, il contributo annuale fissato dall'assemblea generale dei soci della riserva o dall'associazione e i contributi speciali, compresi quelli relativi agli abbattimenti, per coprire le spese inerenti alla gestione della riserva, alla sorveglianza venatoria, alla realizzazione di infrastrutture per l'attività venatoria, alla tutela della fauna ed al risarcimento di danni da fauna selvatica a carico della rispettiva riserva di caccia.»

9. Il comma 6 dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. Qualora il titolare di un permesso annuale o d'ospite abbia trasferito la sua residenza anagrafica in un comune fuori provincia per un periodo superiore a tre anni, l'associazione, su richiesta di almeno due terzi dei soci della riserva, revoca il relativo permesso, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, e dall'art. 8, comma 3. In caso di inattività da parte dell'associazione per più di 30 giorni dalla data di ricevimento della succitata richiesta, vi provvede l'ufficio.»

10. Dopo il comma 8 dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, è aggiunto il seguente comma 9:

«9. L'assemblea generale dei soci di una riserva di diritto è l'assemblea dei possessori di permesso annuale o d'ospite facenti parte dell'associazione venatoria alla quale è affidata la gestione delle riserve di diritto ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge. L'assemblea generale



dei soci della riserva è allargata ai possessori di permesso annuale e d'ospite appartenenti ad una qualsiasi altra associazione venatoria che soddisfi i presupposti necessari per la collaborazione alla gestione della riserva stabiliti nel medesimo articolo della legge.».

11. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, è così sostituito:

«1. Gli organi preposti alla gestione delle riserve di caccia di diritto possono, per determinate specie selvatiche, rilasciare permessi giornalieri o settimanali, il cui numero è fissato annualmente con delibera adottata a maggioranza semplice dall'assemblea generale dei soci della riserva.».

12. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, è così sostituito:

«1. I titolari di un permesso di caccia devono comunque rispettare le prescrizioni integrative approvate per le singole riserve di caccia dalla assemblea generale dei soci della riserva sulla base di una specifica norma contenuta nelle direttive emanate dall'associazione ai sensi dell'art. 24 della legge.».

Art. 2.

Modifiche del decreto del Presidente della provincia 8 maggio 2001, n. 19, recante «Regolamento relativo alla pesca»

1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 8 maggio 2001, n. 19, è così sostituito:

«2. Le singole semine previste nel piano di coltivazione non possono superare la produttività naturale annua del tratto d'acqua e i pesci da semina salmonicoli la lunghezza di 30 centimetri. La semina totale annua non può comunque superare il quantitativo corrispondente al doppio della produttività naturale annuale. L'ufficio può — sentito l'acquicoltore — fissare la misura massima delle singole specie da semina nelle diverse acque, prescrivere la semina di novellame nonché, per motivi ecologici, limitare ulteriormente il quantitativo annuo delle semine o vietare la semina di determinate specie.».

2. Il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 8 maggio 2001, n. 19, è così sostituito:

«4. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 2, durante il periodo di pesca, nei bacini artificiali sono consentite semine con salmonidi anche di lunghezza superiore ai 30 centimetri in quantità annua non superiore a 25 chilogrammi per ettaro di superficie d'acqua.».

3. Il comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della provincia 8 maggio 2001, n. 19, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Di norma sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali, tranne le larve di mosca carnaria, le uova di pesce e i pesci vivi di qualsiasi specie. Le uova di salmone possono essere utilizzate solamente nei laghi e nei bacini artificiali. Possono essere utilizzati pesci esca morti. Nel caso di acque ciprinicole il pesce esca deve provenire comunque dalla medesima acqua di pesca, mentre nel caso di acque salmonicole i pesci esca morti possono

provenire anche da altre acque di pesca della provincia, a condizione che si tratti di sanguinerole, scardole, triotti, alborelle o cavedani e che siano trasportati già morti. Inoltre sono ammesse, quali pesci esca morti, anche tutte le specie ittiche marine. Il commercio di pesci esca vivi o morti non è ammesso.».

4. Il comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2001, n. 19, è così sostituito:

«1. Un permesso di pesca annuale dà diritto a complessivamente 60 uscite di pesca per ogni stagione ittica e comunque a non più di tre uscite alla settimana.».

5. Il comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2001, n. 19, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. L'esame di pesca viene svolto dinanzi ad un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta da un dipendente dell'ufficio, in qualità di presidente, e da due esperti di pesca, di cui uno scelto da una terna proposta dall'Unione Pesca Alto Adige. Funge da segretario verbalizzante un dipendente dell'ufficio.».

Art. 3.

Modifica del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29, recante «Regolamento di esecuzione all'ordinamento forestale»

1. Dopo l'art. 19 del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29, è inserito il seguente art. 19-bis:

«Art. 19-bis (Foraggiamento di ungulati selvatici). — 1. In tutti i comprensori non si possono di regola foraggiare gli ungulati, escluso il capriolo. Su eventuali eccezioni riguardanti il foraggiamento del cervo decide l'ispettorato forestale territorialmente competente, previo consenso del proprietario del terreno.

2. Eccezioni al foraggiamento del cervo possono essere autorizzate dall'ispettorato forestale territorialmente competente, su richiesta motivata del comprensorio interessato e sentito il parere dell'Ufficio provinciale caccia e pesca, nei seguenti casi:


a) come foraggiamento di emergenza in caso di forti precipitazioni nevose;

b) come foraggiamento dissuasivo per limitare i danni causati dalla fauna selvatica;

c) per il mantenimento dello sfalcio dei prati di montagna difficilmente accessibili e la cura degli habitat nell'interesse dello sviluppo rurale.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione i foraggiamenti del cervo di cui sono già stati effettuati i rifornimenti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. L'ispettorato forestale territorialmente competente può, su richiesta del proprietario dei terreni e in casi motivati, sospendere il foraggiamento e disporre lo smantellamento delle strutture esistenti.

4. Le stazioni di foraggiamento del capriolo in zone in cui è presente anche il cervo devono essere rese inaccessibili a quest'ultimo. In casi motivati l'ispettorato forestale territorialmente competente può disporre anche la chiusura delle stazioni di foraggiamento del capriolo.



5. Caprioli e cervi possono essere foraggiati solo con fieno grezzo e asciutto ottenuto localmente.».

Art. 4.

Modifiche del decreto del Presidente della giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29, recante «Norme sulla circolazione di veicoli a motore in territori sottoposti a vincolo idrogeologico»

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29, e successive modifiche, è così sostituita:

«*c)* giornaliera o plurigiornaliera alla clientela soggiornante in esercizi ricettivi regolarmente autorizzati e in esercizi di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, serviti da strade chiuse; la conferma di prenotazione sostituisce il contrassegno, ove dalla stessa risultino il nome dell'ospite, la targa del veicolo utilizzato e la durata del soggiorno; la prenotazione deve essere esposta in maniera ben visibile nel veicolo;»

2. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*:

«*d)* giornaliera o plurigiornaliera alle persone incaricate dell'esecuzione di lavori, forniture o servizi e segnalate dai soggetti autorizzati agli ispettorati forestali territorialmente competenti;

e) secondo le seguenti modalità agli accompagnatori alla caccia al camoscio, durante il periodo di caccia al camoscio: i contrassegni non nominativi sono messi a disposizione delle singole riserve di diritto. Il numero dei contrassegni rilasciati per ciascuna riserva non deve superare il numero massimo previsto nella tabella A. L'associazione venatoria o i suoi organi periferici comunicano per iscritto all'ispettorato forestale territorialmente competente, entro il 1° agosto di ogni anno, gli estremi dei tesserini di accompagnamento rilasciati per ciascuna riserva con i relativi numeri progressivi. Durante il periodo di caccia l'accompagnatore alla caccia al camoscio può circolare sulle strade chiuse unicamente se accompagnato dal cacciatore, che deve essere in possesso dell'autorizzazione speciale alla caccia di tale specie selvatica. In caso di realizzazione anticipata del piano di abbattimento i contrassegni devono essere restituiti;

f) secondo i parametri di cui alla tabella B alle riserve di caccia per la caccia alle femmine e ai piccoli di cervo al fine della prevenzione dei danni da morso e scortecciamento. I contrassegni per la caccia alle femmine e ai piccoli di cervo possono essere rilasciati per i periodi dal 1° maggio fino al 15 giugno e dal 16 agosto al 15 dicembre. Nelle zone in cui l'ispettorato forestale territorialmente competente ha accertato danni causati dai cervi, il periodo di validità dei contrassegni può essere gestito in modo flessibile, ma non può comunque superare i cinque mesi e mezzo;

g) giornaliera o plurigiornaliera agli agenti venatori volontari designati dalle riserve private o dall'associazione venatoria e segnalati all'ispettorato forestale territorialmente competente, alle persone addette al foraggiamento autorizzato della fauna selvatica, alle persone

addette alla ricerca autorizzata di animali selvatici feriti, alle persone addette al trasporto di cervi abbattuti nonché a quelle addette alla semina ittica.».

3. L'art. 6 del decreto del Presidente della giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 6 (*Contrassegni per invalidi motulesi*). — 1. Il contrassegno speciale per persone con limitata o impedita capacità motoria ai sensi del vigente codice della strada è valido anche come contrassegno per la circolazione sulle strade chiuse.

2. Ai fini del presente regolamento il contrassegno di cui al comma 1 ha sempre solo una validità stagionale. Il transito sulle strade chiuse è ammesso comunque soltanto dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno.

3. Qualora una strada fosse chiusa con sbarra, per transitare sulla stessa è necessario farsi consegnare la relativa chiave. Le chiavi devono essere restituite dopo ogni utilizzo e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno.».

4. La tabella B del decreto del Presidente della giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29, è sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) commi *5-bis*, 6 e 7 dell'art. 6 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche;

b) art. *7-bis* del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29, e successive modifiche;

c) comma 3 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2001, n. 19, e successive modifiche.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 maggio 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

17R00223



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 maggio 2017, n. 0100/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0161/Pres. dd. 30 luglio 2014.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 17 maggio 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) il quale:

a) al comma 1, prevede che la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul territorio regionale e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile, sostiene l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h;

b) al comma 2, per le finalità previste dal summenzionato comma 1, prevede la concessione di contributi pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro, per una volta, per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita nuova di fabbrica, avente le caratteristiche di cui al comma 1;

Visto in particolare il comma 6 del sopraccitato art. 18 della legge regionale n. 4/2014 il quale prevede che, con regolamento regionale, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione al soggetto gestore delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati;

Visto il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 18 della legge regionale n. 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita» emanato con proprio decreto n. 0161/Pres. del 30 luglio 2014;

Visto l'ordine del giorno n. 46 del Consiglio regionale, collegato al disegno di legge n. 168 «Legge di stabilità 2017»;

Ritenuto opportuno modificare il criterio di riparto delle risorse finanziarie di cui all'art. 4 del «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 18 della legge regionale n. 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita», in modo da tenere in considerazione anche le caratteristiche altimetriche dei diversi territori provinciali;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 18 della legge regionale n. 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0161/Pres. dd. 30 luglio 2014»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2017, n. 712;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 18 della legge regionale n. 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0161/Pres. dd. 30 luglio 2014», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 18 della legge regionale n. 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0161/Pres. dd. 30 luglio 2014.

(Omissis).

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 4 del DPR n. 161/2014


1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2014, n. 161 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 18 della legge regionale n. 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita) è sostituito dal seguente:

«1. Le risorse complessive a disposizione sono ripartite su base provinciale.

2. Il riparto è operato secondo i seguenti criteri:

a) per il settanta per cento in ragione del numero dei residenti in ciascuna provincia desunto dalle statistiche demografiche dell'ISTAT alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione dell'avviso di cui all'art. 5, comma 2;

b) per il restante trenta per cento in ragione del numero di residenti nei comuni appartenenti alle zone altimetriche di montagna e collina così come desunto dall'ultima elaborazione statistica annuale pubblicata dalla Regione al momento dell'approvazione dell'avviso di cui all'art. 5, comma 2.».



Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00287

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 maggio 2017, n. 0101/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'Associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 17 maggio 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

Visto l'art. 14, commi 1 e 2, della legge regionale n. 6/2008, il quale prevede l'individuazione, con deliberazione della Giunta regionale, di unità territoriali denominate riserve di caccia e l'assegnazione, da parte dell'amministrazione regionale, del territorio corrispondente a ciascuna riserva di caccia a una associazione senza fini di lucro costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio;

Visto l'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, ai cui sensi la Regione autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio;

Visto l'art. 17 della legge regionale n. 6/2008, il quale dispone l'istituzione, con deliberazione della Giunta regionale, dei distretti venatori, unità territoriali composte dalle Riserve di caccia, dalle aziende faunistico-venatorie e dagli altri organismi venatori il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell'ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio, il cui Presidente è eletto tra i legali rappresentanti dei soggetti suddetti, con mandato di durata quinquennale;

Visto il documento di economia e finanza regionale (DEF) 2017, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 47/2016 e aggiornato con deliberazione 14 dicembre 2016, n. 50, recante, tra gli obiettivi strate-

gici, il finanziamento dei distretti venatori per lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle funzioni di rilievo pubblicistico di cui all'art. 18, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 6/2008;

Visto l'art. 18 della legge regionale n. 6/2008, il quale individua le funzioni dei distretti venatori e, in particolare, il comma 3, lettera a) - come sostituito dall'art. 3, comma 15, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) - il quale autorizza l'amministrazione regionale a erogare, alla associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, un contributo annuale per le spese concernenti l'attività di segreteria e di presidenza nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 6/2008 - come modificato dall'art. 3, comma 15, lettera c), della legge regionale n. 25/2016 - il quale prevede che, con regolamento da emanarsi in esecuzione dell'art. 18, comma 3, della medesima legge, sono individuati, tra l'altro, i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i distretti venatori, i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti l'attività di segreteria e presidenza;


Visto l'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 25/2016, il quale prevede che la disposizione di cui all'art. 18, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 6/2008, come sostituito dal comma 15, lettera b), della medesima legge regionale n. 25/2016, si applica alle attività svolte dai beneficiari a partire dall'anno 2017;

Visto il proprio decreto 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. «Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)»;

Vista la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) e, in particolare, l'art. 2 che ha modificato la disciplina del termine del procedimento contenuta nell'art. 5 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Richiamato l'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, il quale prevede che, nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, tali termini possono essere ampliati fino a un massimo di centottanta giorni;

Ritenuto pertanto necessario sostituire la lettera a) del comma 2 dell'art. 1, la rubrica del capo II, gli articoli 4 e 5 e gli allegati A e B al regolamento emanato con proprio decreto 16 novembre 2010, n. 0245/Pres., nonché introdurre la disciplina transitoria per l'anno 2017, al fine di adeguare il regolamento alle intervenute modifiche le-



giislative, nonché di garantire, sin dal 1° gennaio 2017, la continuità dell'intervento contributivo, previsto dalla norma *de qua* per consentire lo svolgimento annuale dei compiti istituzionali e delle funzioni di rilievo pubblicistico da parte dei beneficiari;

Ritenuto altresì di stabilire in centottanta giorni i termini per la conclusione dei procedimenti di cui trattasi, in ragione di un'articolata istruttoria che deve tenere conto di una pluralità di fattori sia in fase di concessione, sia in fase di erogazione del contributo:

la sostenibilità dei tempi istruttori anche in relazione alle complessive esigenze organizzative dell'ufficio;

la non prevedibilità degli avvicendamenti dei beneficiari alla Presidenza dei distretti venatori, sia nel corso del mandato che alla sua scadenza, con elezioni da tenersi, quinquennalmente, entro la data del 1° marzo;

la previa adozione della deliberazione della Giunta regionale di reimputazione degli impegni di spesa nell'esercizio in cui le obbligazioni risultano esigibili, così come stabilito dal paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

la verifica simultanea di una pluralità di documenti, anche per pezzature di modesta entità, presentati dai beneficiari in un arco temporale circoscritto, con valutazione comparata in caso di avvicendamenti alla Presidenza dello stesso distretto venatorio;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2017, n. 769;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 245/2010

1. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è sostituita dalla seguente:

«*a*) i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti l'attività di segreteria e di presidenza.».

Art. 2.

Sostituzione della rubrica del capo II del decreto del Presidente della Regione n. 245/2010

1. La rubrica del capo II del decreto del Presidente della Regione 245/2010 è sostituita dalla seguente: «CONTRIBUTO ANNUALE PER LE SPESE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E DI PRESIDENZA».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 245/2010


1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 245/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Tipologie di spese ammissibili*). — 1. Sono ammissibili le seguenti spese relative all'attività di segreteria e di presidenza del distretto venatorio:

a) prestazioni derivanti dall'impegno di risorse umane in servizi di segreteria, rendicontate mediante fattura o ricevuta corredata di pagamento della ritenuta d'acconto, nel limite massimo onnicomprensivo di 2.000 euro annui per ciascun distretto e, comunque, nella misura massima del 50 per cento del totale delle spese ammissibili a contributo;

b) spese per telefonate da linea fissa o mobile, ivi compresi l'accesso a Internet e i costi di attivazione, rendicontate mediante fattura o ricevuta di pagamento della ricarica, nel limite massimo di 500 euro annui per ciascun distretto;

c) spese per pedaggi autostradali, ticket parcheggi e indennità chilometrica, nell'importo, comunicato dal Servizio competente, pari a un quinto del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso. Le spese sono sostenute, in particolare, per i viaggi effettuati, nell'ambito del territorio regionale, per riunioni distrettuali e interdistrettuali, nonché per raggiungere la Regione e altre amministrazioni pubbliche, nel limite massimo di 500 euro annui per ciascun distretto. Tali spese sono rendicontate mediante compilazione del prospetto di cui all'allegato B. L'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio conserva per eventuali con-



trolli la documentazione attestante la presenza nel luogo posto a meta del viaggio;

d) affitto di locali e relative spese di riscaldamento ed energia elettrica per le riunioni del distretto e l'allestimento delle mostre trofeistiche, rendicontate mediante fattura o documento equivalente;

e) spese per l'acquisto di francobolli e per spedizioni, rendicontate mediante ricevuta rilasciata da rivenditori autorizzati e da aziende postali;

f) spese relative alla stampa tipografica di locandine, buste, cartoncini e inviti, nonché alla realizzazione di catalogo, anche su CD, per mostre trofeistiche, rendicontate mediante fattura o documento equivalente;

g) spese per articoli di cancelleria, copie analogiche e digitali, stampe da file, manutenzione ordinaria di computer, stampanti, fotocopiatrici e acquisto di relativi consumabili, rendicontate mediante fattura o documento equivalente.

2. Non sono ammissibili, in particolare, le seguenti spese:

a) di investimento o noleggio; acquisto di computer, router, telefoni; onorari per assistenziaf iscale o legale; marche da bollo e costi del conto bancario relativi al contributo; pranzi, cene, rinfreschi, banchetti, gadget;

b) relative ad attività svolte in anno diverso da quello cui il contributo si riferisce;

c) effettuate dopo la cessazione del mandato di presidenza o dopo la presentazione della rendicontazione.

3. Le spese sono attestate da documentazione, intestata all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, idonea a provarne la natura e la riferibilità all'attività di segreteria e di presidenza del distretto venatorio. Il pagamento delle spese è documentato da ricevuta di eseguito bonifico o di altra modalità di pagamento tracciabile, salvo i casi stabiliti dalla legge in cui è consentito il pagamento in contanti.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 245/2010

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 245/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Riparto delle risorse disponibili e criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo). — 1. L'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio presenta al Servizio competente la domanda di contributo, in conformità alla vigente normativa in materia di bollo, redatta secondo l'allegato A, dal 1° al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di realizzazione delle attività.

2. Le risorse disponibili sono ripartite fra i beneficiari in modo proporzionale alle spese preventivate ammissibili.

3. Il contributo è concesso, nella misura massima del 90 per cento della spesa preventivata ammissibile e, comunque, fino a un massimo di 4.000 euro annui per ciascun distretto, con decreto del direttore del Servizio competente da adottarsi entro centottanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande.

4. L'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio presenta la rendicontazione dell'intera spesa sostenuta, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di realizzazione delle attività. Qualora il beneficiario del contributo sia l'associazione della riserva di caccia o l'azienda faunistico-venatoria che esprime il Presidente del distretto venatorio avente la natura dei soggetti di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, la rendicontazione è redatta secondo l'allegato B. È ammessa la compensazione, tra le singole tipologie di spese sostenute, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4, comma 1.

5. Il Servizio competente dispone verifiche contabili a campione in misura non inferiore al 5 per cento, approssimabile per difetto, delle rendicontazioni annualmente pervenute.

6. Il contributo è erogato con decreto del direttore del Servizio competente, da adottarsi entro centottanta giorni dal termine finale di presentazione delle rendicontazioni, nella misura massima del 90 per cento della spesa rendicontata ritenuta ammissibile.

7. Nel caso di elezione di un nuovo Presidente del distretto venatorio successiva al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di realizzazione delle attività:

a) l'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il nuovo Presidente del distretto venatorio presenta la domanda di contributo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di elezione del medesimo;

b) l'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il Presidente uscente del distretto venatorio presenta la rendicontazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla cessazione del mandato di presidenza.».

Art. 5.

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 245/2010

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 245/2010 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 6.

Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 245/2010

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 245/2010 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Per le attività di segreteria e di presidenza del distretto venatorio svolte nell'anno 2017, la domanda di contributo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 245/2010, come sostituito dall'art. 4 del presente regolamento, è presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

2. Nel caso di elezione di un nuovo Presidente del distretto venatorio successiva alla scadenza del termine di cui al comma 1:

a) l'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il nuovo Presidente del distretto venatorio presenta la domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di elezione del medesimo;

b) l'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il Presidente uscente del distretto venatorio presenta la rendicontazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 245/2010, come sostituito dall'art. 4 del presente regolamento, entro trenta giorni dalla cessazione del mandato di presidenza.

Art. 8.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00288



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 maggio 2017, n. 094/Pres.

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 17 maggio 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, commi da 56 a 63, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a cooperative e associazioni, di nuova istituzione o già operanti, per attività finalizzate a sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane caratterizzate da una situazione di particolare svantaggio socio-economico attraverso iniziative indirizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica dei borghi e dell'ambiente montano;

Considerato che il comma 62 del suddetto art. 2 prevede che siano determinati i criteri e le modalità per i requisiti dei beneficiari e la validità, la valutazione e la presentazione delle domande di contributo, nonché gli elementi del procedimento contributivo con regolamento di esecuzione emanato ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Considerato che il comma 63 del medesimo articolo stanziava per l'anno 2017 risorse pari ad euro 500.000;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 706 del 21 aprile 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi previsti dall'art. 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) a sostegno di iniziative indirizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica dei borghi e dell'ambiente montano, al fine di sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane maggiormente disagiate.

2. Ai sensi del comma 62 dell'art. 2 della legge regionale n. 25/2016, il regolamento determina i criteri e le modalità per i requisiti dei beneficiari e la validità, la valutazione e la presentazione delle domande di contributo, nonché gli elementi del procedimento contributivo.

Art. 2.

Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) attività di inclusione sociale e lavorativa: attività svolta con lo scopo di offrire opportunità lavorative o di partecipazione non occasionale alla vita comunitaria a persone in situazione di vulnerabilità o a lavoratori svantaggiati. Nel caso di attività riguardante persone in situazione di vulnerabilità, tale attività è riconosciuta solo se il progetto di attività di cui all'art. 4 è concordato con l'ente gestore del servizio sociale dei comuni competente per territorio del «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale» disciplinato dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6; nel caso di attività riguardante persone in situazione di vulnerabilità che è svolta da cooperative, tale attività è riconosciuta solo se svolta da cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali, sezioni a) e b), previsto dal Capo II della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale);

b) fornitura di servizi di prossimità: offerta di servizi che concorrono a sostenere e facilitare la residenza della popolazione attraverso almeno una delle seguenti attività:

- 1) attività commerciali e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- 2) consegna a domicilio di beni;
- 3) trasporto di persone;
- 4) assistenza alle persone e collaborazioni domestiche;

c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato: attività finalizzata a coordinare e fornire aiuti gratuiti alla popolazione in maniera strutturata, condividendo i mezzi necessari, grazie alla cooperativa o all'associazione. Le iniziative di vicinato si caratterizzano, rispetto a quelle di volontariato, per la collaborazione tra gli appartenenti a contesti insediativi limitati, quali la frazione o il borgo, nei quali la solidarietà tra le persone nasce e si sviluppa dalle reciproche relazioni e frequentazioni. Le iniziative di vicinato e volontariato riguardano i bisogni delle persone e i diversi aspetti della vita comunitaria che, a titolo orientativo e non prescrittivo, si elencano di seguito: permanenza delle persone anziane nel proprio contesto abitativo e relazionale per limitare il ricorso a strutture residenziali, collaborazione nel soddisfacimento di



bisogni della vita quotidiana di persone con problemi di salute o di condizione fisica, riduzione dei rischi da isolamento ed emarginazione di individui e famiglie, mobilità, momenti di incontro comunitari, attività di tipo motorio e riabilitativo a favore di anziani, attività domestiche a favore di anziani;

d) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante: attività finalizzata a promuovere ed eseguire interventi riguardanti la conservazione di contesti insediativi, compresa la cura dell'ambiente naturale ad essi limitrofi, anche a scopo di valorizzazione turistica;

e) mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati: attività finalizzata a promuovere ed eseguire interventi di recupero a pratiche agricole non professionali di terreni incolti o abbandonati, anche a scopo di valorizzazione del paesaggio o di miglioramento della qualità della vita delle persone coinvolte negli interventi;

f) spesa ammissibile: il costo dell'attività oggetto della domanda di contributo, determinato in via definitiva con il provvedimento regionale di concessione del contributo e assunto come base per la determinazione del contributo medesimo;

g) persona in situazione di vulnerabilità: persona con disabilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), persona svantaggiata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) o componente di un nucleo familiare avente i requisiti per beneficiare della misura attiva di sostegno al reddito prevista dalla legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito);

h) lavoratore svantaggiato: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni già riscontrabile nella definizione recata dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014:

1) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

2) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

3) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

4) aver superato i 50 anni di età;

5) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

i) unità locale: luogo fisico nel quale è esercitata o si organizza l'attività del beneficiario;

j) nuova unità locale: unità locale attivata a partire dall'anno della domanda di contributo, come da documentazione relativa alla proprietà o disponibilità dell'immobile, o come da visura camerale;

k) impresa: ai sensi del diritto europeo qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta;

l) impresa unica: insieme delle imprese tra loro collegate secondo le modalità indicate dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

m) microimpresa, piccola e media impresa (PMI): impresa che soddisfa i requisiti di cui alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa, recata dall'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. I beneficiari del contributo sono le cooperative e le associazioni che svolgono almeno una delle seguenti attività:

a) inclusione sociale e lavorativa;

b) fornitura di servizi di prossimità;

c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato;

d) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante;

e) mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati.

2. Le attività di cui al comma 1 devono essere compatibili con lo statuto e, nel caso di iscrizione al registro nelle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA), con la classificazione ATECO.

3. I beneficiari devono svolgere l'attività di cui al comma 1 tramite una o più unità locali situate nei comuni classificati montani ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia) che risultano inseriti nella zona di svantaggio socioeconomica C o, a condizione che comprendano centri abitati in zona C, nella zona di svantaggio socio-economico B individuate con la deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, ed elencati nell'Allegato A del presente regolamento.

4. Le unità locali di cui al comma 3 devono essere collocate in immobili di cui i beneficiari siano proprietari o abbiano disponibilità, per un periodo non inferiore a quello del vincolo di destinazione di cui all'art. 15, comma 2, in base a un titolo legale che, in caso di lavori, ne consenta l'effettuazione.

5. Le cooperative devono essere iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui al Capo II della legge regionale n. 20/2006 o al Registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) e possedere i seguenti requisiti:

a) avere la dimensione di micro, piccola o media impresa;

b) essere iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o di fallimento o non avere in atto altra procedura concorsuale o di liquidazione.

6. Le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite. A tal fine, le associazioni devono presentare in allegato alla domanda di contributo copia di idonea documentazione, quale l'atto costitutivo o l'atto di riconoscimento previsto da leggi speciali;

b) in caso di esercizio di attività di impresa, rientrare nelle dimensioni di micro, piccola o media impresa ed essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7. Le cooperative e le associazioni non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 4.

Attività finanziabili e costi ammissibili

1. È finanziabile, per ogni beneficiario, un solo progetto di attività di durata almeno triennale, incentrato su una o più delle attività elencate all'art. 3, comma 1, e riguardante l'ambito territoriale di cui all'art. 3, comma 3.

2. Il contributo copre i costi di:


a) costituzione della cooperativa o dell'associazione;

b) avviamento di una nuova unità locale, compresi gli oneri amministrativi e i costi del personale e dei collaboratori;

c) investimento, riferito alle attività del progetto.

3. Ai sensi dell'art. 41-bis, commi 4 e 4-bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il contributo copre anche i costi per la rendicontazione delle spese tramite certificazione da parte dei soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo di legge.

4. Il progetto di attività è redatto secondo il modello allegato alla domanda di contributo ai sensi dell'art. 9, comma 7, lettera b).



Art. 5.

Tipologie di spese ammissibili e condizioni di ammissibilità delle spese

1. Con riferimento ai costi di cui all'art. 4, comma 2, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

a) costituzione della cooperativa o dell'associazione, nel limite del 5 per cento del totale della spesa ammissibile a contributo: tributi e tasse, spese notarili, consulenze legali, consulenze fiscali ed economico-finanziarie;

b) avviamento di una nuova unità locale, nel limite del 45 per cento del totale della spesa ammissibile a contributo:

1) lavori di manutenzione ordinaria e, limitatamente alla realizzazione di servizi igienico-sanitari e impianti tecnologici, manutenzione straordinaria di cui all'art. 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

2) retribuzioni del personale e oneri riflessi, nei limiti del trattamento retributivo tabellare previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

3) compensi per collaboratori, compresi i corrispettivi per lavoro autonomo e i compensi per il lavoro accessorio;

4) corrispettivi per il lavoro somministrato;

5) corrispettivi per i servizi di contabilità e assistenza fiscale e di consulente del lavoro;

c) investimento: acquisto di impianti, macchinari e attrezzi, arredi, autoveicoli.

2. Sono comprese nella spesa ammissibile per lavori di cui al comma 1, lettera *b)*, punto 1), per un importo non superiore al 10 per cento di tale spesa, anche le spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e certificazioni o asseverazioni.

3. Le unità locali interessate dai lavori consentono l'accesso alle persone disabili, secondo la normativa in materia di superamento di barriere architettoniche.

4. L'ammissibilità della spesa per i lavori di cui al comma 1, lettera *b)*, punto 1) è determinata tanto sulla base del computo metrico estimativo presentato in allegato alla domanda di contributo, ai fini della concessione del contributo, quanto, ai fini della liquidazione a saldo del contributo, sulla base del computo metrico a consuntivo.

5. Le spese di avviamento di cui al comma 1, lettera *b)*, punti 2), 3), 4) e 5), sono riconosciute ammissibili se imputabili ad un periodo non superiore ad un anno, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di contributo.

6. Le spese di avviamento di cui al comma 1, lettera *b)*, punto 5) sono riconosciute pro quota, con riferimento all'attività di progetto.

7. Le spese per l'acquisto di beni sono riconosciute ammissibili solo se i beni risultano registrati nella contabilità aziendale o inventariati, e se i beni riportano gli elementi identificativi registrati nella contabilità aziendale o nell'inventario tramite segnatura o etichettatura indelebili.

8. L'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada è ammesso solo se è effettuato da soggetti che non effettuano tale trasporto per conto terzi.

9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo se e in quanto definitivamente sostenuta dal beneficiario che sia un'associazione, a condizione che quest'ultima non svolga attività di impresa ai sensi del diritto europeo.

10. Con riferimento al costo di cui all'art. 4, comma 3, è ammissibile a contributo nel limite di spesa di euro 1.000,00 il corrispettivo pagato al soggetto certificatore.

11. Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, fatta eccezione per le spese di cui al comma 1, lettera *a)*, le quali sono ammissibili anche se precedenti alla domanda a condizione che siano state sostenute nel medesimo anno di presentazione della domanda.

Art. 6.

Spese non ammissibili e divieto di cumulo

1. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:

a) acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, se il contributo è richiesto da un soggetto che opera imprenditorialmente nel settore del trasporto per conto terzi;

b) IVA, ad eccezione di quanto indicato dall'art. 5, comma 7;

c) acquisto di minuterie e materiale di consumo;

d) acquisto di attrezzi di costo unitario inferiore ad euro 50,00;

e) acquisto di beni usati;

f) lavori eseguiti con apporto di lavoro di dipendenti, collaboratori o associati (lavori in economia).

2. Non sono ammissibili le spese per lavori o per prestazioni professionali eseguiti da persone fisiche e giuridiche che abbiano un rapporto giuridico, a qualunque titolo instaurato, con il beneficiario o con amministratori e soci del medesimo beneficiario, rilevante ai fini della concessione del contributo. Parimenti, non sono ammissibili le spese per lavori e per prestazioni professionali eseguiti da coniugi, parenti e affini sino al secondo grado degli amministratori e soci del beneficiario.

3. Il contributo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altri contributi concessi al beneficiario per le medesime spese. L'eventuale cumulo comporta la revoca del contributo.

Art. 7.

Limiti di spesa

1. Non sono ammesse a contributo domande che prevedono una spesa complessiva inferiore ad euro 20.000,00.

Art. 8.

Regime e ammontare del contributo

1. Il contributo si configura, secondo la natura del beneficiario e dell'attività da esso svolta:

a) cooperativa o associazione che svolge attività di impresa ai sensi del diritto europeo: come contributo concesso in conformità della definizione di aiuto «*de minimis*» di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, L352;

b) associazione che non svolge attività di impresa ai sensi del diritto europeo: come contributo in conto capitale non rientrante nella nozione di aiuto di Stato del diritto europeo.

2. Il contributo è concesso nell'importo richiesto in domanda, con un limite massimo di euro 200.000,00.

3. Nel caso di impresa che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, il limite massimo del contributo è di euro 100.000,00, a meno che non ricorrano le condizioni poste dall'art. 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

4. L'importo massimo del contributo concedibile è pari alle seguenti percentuali calcolate sulla spesa ammissibile:

a) 80% nel caso di contributo richiesto da cooperativa o associazione che svolge attività di impresa ai sensi del diritto europeo e concesso come aiuto «*de minimis*» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013;

b) 100% nel caso di associazione che non svolge attività di impresa ai sensi del diritto europeo.

5. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, il contributo concesso come aiuto «*de minimis*» deve essere contenuto nei seguenti massimali che le amministrazioni centrali, regionali o locali e in genere le autorità o gli enti incaricati di uno Stato membro possono concedere a un'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari:

a) euro 200.000,00 in generale;

b) euro 100.000,00 in caso di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.

6. Al fine di verificare il rispetto del massimale di cui al comma 5, il richiedente che risponda a una delle caratteristiche soggettive di cui al



comma 1, lettera a), allega alla domanda di contributo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nella forma prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa agli aiuti «*de minimis*», utilizzando il modello riprodotto nell'Allegato B. Tale dichiarazione dovrà essere reiterata a richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora ritenuta necessaria ai fini dell'aggiornamento dei dati, prima della concessione del contributo a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'art. 11.

7. Il contributo è concesso secondo le modalità definite dall'art. 11.

Art. 9.

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, redatta come da modello riportato in Allegato C, è presentata alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Servizio coordinamento politiche per la montagna entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

2. In prima applicazione, il termine di cui al comma 1 è fissato in 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle vigenti norme in materia e dall'indirizzo PEC del richiedente, fatta salva la possibilità di delega prevista dalle citate norme, mediante invio al seguente indirizzo di PEC: montagna@certregione.fvg.it

4. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data di ricevuta della accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con la relativa domanda di contributo in allegato.

5. La domanda si intende validamente inviata se:

a) sottoscritta con firma digitale, oppure

b) firmata in originale sul formato cartaceo, scansionata ed inviata nel formato elettronico tramite PEC.

6. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, è apposta sulla domanda stessa la relativa marca da bollo. In caso di firma digitale della domanda, quest'ultima deve essere comunque stampata e, previa apposizione e annullamento della marca da bollo, scansionata e inviata nel formato elettronico tramite PEC in allegato alla domanda. In caso di esenzione dal pagamento dell'imposta, sulla domanda deve essere indicata la specifica causale di esenzione.

7. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità del legale rappresentante;

b) progetto di attività redatto secondo il modello riportato nell'Allegato D, comprensivo del preventivo dettagliato delle spese;

c) dichiarazione dell'ente gestore del servizio sociale dei comuni di avere concordato il progetto con il richiedente se ricorre la fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a);

d) in caso di lavori, a firma del progettista:

1) progetto, o relazione illustrativa, ed elaborato grafico. Il progetto, o la relazione illustrativa, contiene la dichiarazione secondo la quale l'unità locale interessata dai lavori consente l'accesso alle persone disabili, secondo la normativa in materia di superamento di barriere architettoniche;

2) computo metrico estimativo dei lavori previsti, redatto in base al prezzario regionale in vigore o ad altre fonti di informazione sui prezzi indicate dall'art. 26 del «Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici» emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.;

e) documentazione relativa alla proprietà della unità locale o alla disponibilità della stessa da parte del beneficiario, secondo quanto indicato dall'art. 3, comma 4;

f) per le sole associazioni:

1) autorizzazione della spesa e autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo, deliberate dal competente organo statutario;

2) copia dell'atto costitutivo, o dell'atto di riconoscimento previsto da leggi speciali, e dello statuto dell'associazione;

3) elenco delle cariche (nominativo, data e luogo di nascita, carica rivestita nell'associazione);

g) per le sole cooperative e associazioni che svolgono attività di impresa:

1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la dimensione dell'impresa, resa secondo il modello riportato in Allegato E;

2) dichiarazione relativa agli aiuti «*de minimis*» di cui all'art. 8, comma 6.

8. La presentazione della domanda oltre i termini di cui ai commi 1 e 2 e con modalità diverse da quelle indicate ai commi 1, 3, 5 e 7, nonché l'assenza anche di uno solo dei documenti elencati al comma 7, comportano la non ammissibilità della domanda e quindi l'esclusione dalla valutazione effettuata ai sensi dell'art. 12.

9. Ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, con la domanda di contributo, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il Servizio coordinamento politiche per la montagna effettua in via generale un controllo su un campione pari ad almeno il 5 per cento delle domande ammesse a finanziamento secondo quanto previsto dall'art. 11, nonché sulle dichiarazioni la cui verifica risulti, dall'esame delle domande presentate, giustificata ai fini dell'applicazione dei criteri di selezione di cui all'art. 12.

Art. 10.

Termini e comunicazione di avvio del procedimento

1. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo è fissato in 90 giorni a decorrere dal termine finale per la presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 9.

2. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione ed erogazione del contributo è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione di cui all'art. 14.

3. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 11.

Procedimento contributivo

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000.

2. La graduatoria è approvata con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Con il decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna di cui al comma 2 sono altresì dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 2, commi 56, 57, 58, 59, 60 e 61, della legge regionale n. 25/2016 e del presente regolamento, per le quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri di selezione definiti dal successivo art. 12.


4. La concessione del contributo a favore dei soggetti utilmente inseriti in graduatoria, in ordine decrescente di punteggio, è disposta nei limiti delle risorse disponibili dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna.

5. Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato a seguito dell'acquisizione:

a) del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nel caso che il progetto di attività finanziato contempli spese per il personale;

b) della documentazione antimafia prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nel caso di contributi di importo superiore ad euro 150.000,00.

6. Nel caso che una domanda di contributo non risulti finanziabile, per carenza di risorse, nella misura del 100 per cento, il contributo viene



concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario e sempre che il contributo non sia inferiore al 50 per cento della spesa ammissibile.

7. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 6 può essere integrato, sino al raggiungimento del 100 per cento del contributo concedibile, con ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

Criteri di selezione e formazione della graduatoria

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 2, commi 56, 57, 58, 59, 60 e 61, della legge regionale n. 25/2016 e dal presente regolamento.

2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata attribuendo alle stesse il seguente punteggio:

a) localizzazione dell'unità locale, per un massimo di punti 35:

1) unità locale in un comune appartenente alla zona di svantaggio socio economico C ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000: punti 15;

2) unità locale in un centro abitato appartenente alla zona di svantaggio socio economico C ai sensi della deliberazione n. 3303/2000: punti 10;

3) unità locale in un comune appartenente alla zona di svantaggio socio economico B ai sensi della deliberazione n. 3303/2000: punti 5;

4) unità locale in un comune con numero di residenti pari o minore di 500 (ultimo dato annuale ISTAT disponibile): punti 10;

5) unità locale in un comune con numero di residenti compreso tra 501 e 1000 (ultimo dato annuale ISTAT disponibile): punti 5;

6) unità locale in un comune con popolazione residente con indice di vecchiaia pari o superiore a 301 (ultimo dato annuale ISTAT disponibile): punti 10;

7) unità locale in un comune con popolazione residente con indice di vecchiaia compreso tra 300 e 200 (ultimo dato annuale ISTAT disponibile): punti 5;

b) tipologia di attività, per un massimo di punti 40:

1) inclusione sociale e lavorativa, fornitura di servizi di prosimità: punti 25;

2) organizzazione di iniziative di vicinato o volontariato: punti 15;

3) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante; mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni a ai centri abitati: punti 10;

c) caratteristiche del beneficiario, per un massimo di punti 25:

1) cooperativa: punti 10;

2) nuova iniziativa, con costituzione di cooperativa o associazione beneficiaria nell'anno di presentazione della domanda di contributo: punti 15;

3) nuova iniziativa, con apertura di nuova unità locale: punti 10.

3. Per la formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio è data priorità alla domanda presentata dalla cooperativa o dall'associazione la cui unità locale, interessata dal contributo, è nel comune con il minor numero di residenti.

Art. 13.

Conclusione dell'attività finanziata

1. L'attività finanziata si conclude con l'attuazione del progetto d'attività allegato alla domanda di contributo, la quale si svolge necessariamente nel corso dei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda.

2. L'effettuazione delle singole spese avviene secondo il cronoprogramma indicato nel progetto, fatta eccezione per la spesa di certificazione prevista dall'art. 4, comma 3.

3. Il cronoprogramma di cui al comma 2 può essere oggetto di modifica, autorizzata dal Servizio coordinamento politiche per la montagna su istanza motivata del beneficiario.

Art. 14.

Modalità di liquidazione ed erogazione del contributo

1. Alla liquidazione ed erogazione del contributo si provvede nel modo seguente:

a) anticipazione di importo non superiore al 60 per cento del contributo, su domanda subordinatamente alla prestazione a favore della Regione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria di importo pari all'anticipazione, maggiorato degli eventuali interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, in conformità dell'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, che preveda le clausole dell'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e del pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta da parte della Regione tramite la struttura organizzativa competente;

b) acconti ad avvenuta effettuazione almeno del 30, 60 e 90 per cento dei pagamenti effettuati dal beneficiario. In caso di liquidazione ed erogazione dell'anticipazione di cui alla precedente lettera a), possono essere liquidati solo gli acconti previsti al raggiungimento del 60 per cento della spesa, se l'anticipazione è inferiore al 60 per cento del contributo concesso e scomputando dall'acconto medesimo l'importo dell'anticipazione, e al raggiungimento del 90 per cento della spesa;

c) saldo ad avvenuta conclusione del progetto d'attività triennale.

2. I pagamenti effettuati dal beneficiario e posti a giustificazione della richiesta di acconto ai sensi del comma 1, lettera b), non possono avere solamente la natura di anticipazioni e acconti rispetto ai lavori, ai beni e ai servizi che ne sono oggetto. È richiesto in ogni caso il pagamento a titolo definitivo, a estinzione dell'obbligazione contrattuale.

3. Lo svincolo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), è disposto dal Servizio coordinamento politiche per la montagna dopo l'erogazione dell'acconto liquidato al raggiungimento del 60 per cento della spesa.

4. La liquidazione degli acconti è definita in base alla rendicontazione della spesa resa secondo le modalità indicate agli articoli 17 e 18 ed è subordinata all'acquisizione della documentazione indicata all'art. 11, comma 5, se dovuta secondo quanto ivi specificato.

Art. 15.

Obblighi del beneficiario e subentro nel contributo

1. Il beneficiario è tenuto all'osservanza delle norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, come, da dichiarazione resa con la domanda di aiuto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).


2. Il beneficiario si impegna con la presentazione della domanda di contributo a rispettare i seguenti vincoli:

a) cooperative e associazioni che svolgono attività di impresa: mantenere per la durata di 3 anni:

1) la destinazione dei beni immobili oggetto del contributo dalla data di conclusione delle spese, coincidente con la data dell'ultima fattura emessa nei confronti del beneficiario in ordine di tempo tra quelle attinenti la finalità del vincolo;

2) la sede o l'unità operativa nel territorio regionale dalla data di conclusione delle spese, coincidente con la data dell'ultima fattura emessa nei confronti del beneficiario in ordine di tempo, tra quelle attinenti al progetto di attività finanziata;

b) associazioni: mantenere per la durata di 5 anni la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo dalla data di conclusione delle spese, coincidente con la data dell'ultima fattura emessa nei confronti del beneficiario in ordine di tempo tra quelle attinenti la finalità del vincolo;



1) cooperative e associazioni: mantenere per la durata di 3 anni la destinazione dei beni mobili oggetto di contributo dalla data di conclusione delle spese, coincidente con la data dell'ultima fattura emessa nei confronti del beneficiario in ordine di tempo tra quelle attinenti la finalità del vincolo.

3. Il beneficiario attesta annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello di riferimento, il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e soggette alla verifica tramite un controllo su un campione pari ad almeno il 5 per cento delle dichiarazioni pervenute nell'anno entro il termine sopra indicato e un controllo su tutte le dichiarazioni pervenute dopo il suddetto termine, se riferite sempre all'anno precedente.

4. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione regionale.

5. Il beneficiario è tenuto a fornire con sollecitudine all'Amministrazione regionale le informazioni ad esso richieste sull'avanzamento dell'attività finanziata.

6. Il subentro ad una cooperativa utilmente collocata in graduatoria da parte di un'altra cooperativa è ammesso alle condizioni previste dall'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000. Il subentrante assume tutti gli obblighi del beneficiario.

Art. 16.

Variazioni al progetto di attività

1. Le varianti al progetto di attività devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, al quale il beneficiario indirizza la richiesta di autorizzazione accompagnata da una relazione sullo stato di attuazione del progetto e sulle motivazioni delle varianti e dal progetto d'attività aggiornato con le varianti.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione gli scostamenti di importo per le singole spese indicate nel progetto d'attività che risultano contenuti nel limite del 10 per cento, fermi restando i prezzi unitari del computo metrico estimativo riguardante i lavori.

3. Le varianti non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

Art. 17.

Rendicontazione

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione finale della spesa sostenuta entro 3 mesi dalla data di conclusione dell'attività, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo le modalità dettate da:

a) articoli 41 e 41-bis, della legge regionale n. 7/2000 se beneficiario è una cooperativa o un'associazione che svolge attività di impresa;

b) art. 43 della legge regionale n. 7/2000, se beneficiario è un'associazione che non svolge attività di impresa.

2. Proroghe al termine di presentazione della rendicontazione possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su istanza motivata del beneficiario.

3. La rendicontazione si compone della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'attività realizzata e dei risultati raggiunti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, comprensiva del quadro economico finale di spesa e della dichiarazione della registrazione dei beni acquistati nella contabilità aziendale o nell'inventario con indicazione degli elementi identificativi quali risultano dalla fattura d'acquisto. Nel caso di progetto d'attività riguardante l'inclusione sociale e lavorativa di lavoratori svantaggiati, la relazione specifica dettagliatamente numero e tipologia di lavoratori seguiti, numero di imprese o enti presso cui è avvenuta il loro impiego e qualificazione giuridica e durata di quest'ultimo;

b) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa;

c) documentazione giustificativa della spesa in originale o secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, o in alternativa la certificazione prevista dall'art. 41-bis della

legge regionale n. 7/2000, nel caso il beneficiario sia una cooperativa o un'associazione che svolge attività di impresa;

d) computo metrico a consuntivo dei lavori redatto da un tecnico qualificato e copia degli eventuali titoli abilitativi per l'esecuzione dei lavori o delle comunicazioni previste per i suddetti lavori dalla legge regionale n. 19/2009, secondo quanto indicato nel provvedimento di concessione del contributo;

e) per le spese ammesse pro quota, prospetto giustificativo della quantificazione della spesa in relazione alle attività di progetto cui ineriscono.

4. È facoltà dell'Amministrazione regionale chiedere al beneficiario ogni documentazione ulteriore ed effettuare ogni controllo o ispezione ritenuti necessari per la valutazione dell'attività rendicontata.

Art. 18.

Documentazione giustificativa della spesa

1. Ai fini della rendicontazione di cui all'art. 17 la documentazione giustificativa della spesa è costituita da fatture o da documentazione fiscalmente valida di pari valore probatorio, nonché da buste paga nel caso di spese per il personale, e dalla documentazione comprovante i relativi pagamenti.

2. La spesa deve essere effettuata dal beneficiario, al quale i giustificativi di spesa devono essere intestati o attribuiti, e deve essere idonea a dimostrare:

a) l'attinenza della spesa con l'attività finanziata. A tal fine le fatture o la documentazione di pari valore probatorio devono riportare nell'oggetto gli elementi identificativi del bene o del servizio addebitati:

1) nel caso di acquisto di beni è richiesta l'indicazione di elementi identificativi quali la denominazione commerciale specifica, la marca, il numero di serie;

2) nel caso di servizi è richiesto il riferimento al progetto di attività finanziato.

b) l'avvenuto pagamento tramite modalità tracciabili, quali bonifico bancario, ricevuta bancaria, versamento su conto corrente postale o vaglia postale o altro mezzo che consenta di riferire in maniera certa il pagamento alla documentazione giustificativa di cui al comma 1.

3. Sono esclusi i pagamenti in contanti.

4. È facoltà dell'Amministrazione regionale chiedere al beneficiario ogni documentazione ritenuta necessaria per accertare la conformità della spesa all'attività finanziata e la sua congruità.

Art. 19.


Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo per mancato rispetto di obblighi e condizioni da parte del beneficiario

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancata realizzazione assoluta del progetto di attività;
- c) il venir meno dei requisiti soggettivi e delle condizioni previsti per la richiesta e la concessione del contributo;
- d) cumulo del contributo ai sensi dell'art. 6, comma 3;
- e) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
- f) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.

2. La violazione degli obblighi di vincolo dei beni cui all'art. 15 comporta la revoca o la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati in applicazione degli articoli 32, comma 2, e 32-bis della legge regionale n. 7/2000.

3. In caso di realizzazione parziale del progetto di attività, compresa l'interruzione anticipata delle attività rispetto alla durata triennale del progetto, motivata da circostanze che ne rendano impossibile il completamento o proseguimento, il contributo viene rideterminato tenuto conto della spesa sostenuta e rendicontata ai sensi degli articoli 14, comma 4, 17 e 18 e a condizione che l'importo della spesa ammessa non sia infe-



riore all'importo di euro 20.000 previsto quale limite minimo di spesa dall'art. 7 e che la stessa:

a) sia documentata da pagamenti di importo non inferiore al 30 per cento della spesa prevista in domanda o con successiva variante approvata dall'Amministrazione regionale, alle condizioni dettate dall'art. 14 per la liquidazione degli acconti;

b) sia stata svolta l'attività prevista in progetto per il periodo considerato.

4. A condizione che sia stata conseguita la finalità dell'attività finanziata, la difformità delle spese sostenute rispetto a quelle previste comporta la loro non ammissibilità e l'eventuale conseguente riduzione del contributo.

5. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo II della legge regionale n. 7/2000.

Art. 20.

Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa ricorrendo le circostanze previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 21.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 22.

Trattamento dei dati personali

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali trovano applicazione le norme recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, l'obbligo di informativa è assolto con le seguenti indicazioni: a) i dati personali forniti con le domande di aiuto e la documentazione prevista nel presente regolamento sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente regolamento e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge; b) i dati personali richiesti ai fini dell'ammissibilità della domanda e della concessione del contributo, anche attraverso la compilazione della modulistica allegata, sono conferiti obbligatoriamente; c) all'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 e seguenti del citato decreto legislativo; d) titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 23.

Rinvio a norme

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato. In particolare, si fa rinvio alla seguenti leggi regionali e ai rispettivi regolamenti attuativi:

a) legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

b) legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale);

c) legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

d) legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

2. Per quanto riguarda il procedimento contributivo, compresi l'erogazione delle risorse e gli obblighi successivi al saldo del contributo, si fa rinvio alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 maggio 2017, n. 098/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 17 maggio 2017)


IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e in particolare l'art. 4, comma 25 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi alle associazioni senza scopo di lucro per l'organizzazione di eventi ecosostenibili che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione di rifiuti, approvato con proprio decreto di data 18 febbraio 2016, n. 034/Pres;

Visto il successivo comma 26 del medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 25, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° ottobre 2015, n. 1922 (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto posizioni organizzative) e successive modificazioni ed integrazioni;



Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2017, n. 781;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di contributi di cui all'art. 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016.

(Omissis.)

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, di concessione, di erogazione e di rendicontazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 25 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di manifestazioni ecosostenibili, coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, sono manifestazioni ecosostenibili, di seguito ecofeste, coerenti con il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, quelle manifestazioni, nel corso delle quali sia prevista la preparazione o somministrazione di alimenti e bevande, quali sagre, feste, concerti, eventi sportivi, caratterizzate da un limitato impatto ambientale sotto il profilo della produzione dei rifiuti, attraverso ad esempio l'introduzione di stoviglie e posate compostabili o riutilizzabili in luogo di quelle usa e getta, la dispensazione di bevande alla spina, l'utilizzo di modalità alternative di comunicazione e pubblicizzazione della manifestazione.

Art. 3.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento le associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio regionale.

Art. 4.

Manifestazioni finanziabili e requisiti

1. Sono oggetto di contributo le ecofeste, da organizzarsi sul territorio regionale entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, che presentino i seguenti requisiti relativi alla prevenzione della produzione dei rifiuti:

a) raccolta differenziata per la durata della ecofesta, in accordo col gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e suo monitoraggio;

b) esclusivo utilizzo di stoviglie e posate compostabili;

c) individuazione di un responsabile della ecofesta con il compito di garantire la corretta attuazione dei presenti requisiti e delle azioni facoltative di prevenzione di cui al comma 2 nonché di informare gli addetti sulle modalità di realizzazione di detti requisiti e azioni;

d) partecipazione del responsabile della ecofesta all'evento informativo organizzato dalla Regione sulla corretta differenziazione dei rifiuti, sui requisiti dell'ecofesta e sulle azioni facoltative di prevenzione di cui al comma 2;

e) esposizione di materiali informativi in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti contenenti il marchio regionale «ecofesta» di cui all'art. 10.

2. Nell'ambito della ecofesta è rimessa alla libera scelta del beneficiario la realizzazione delle seguenti azioni facoltative di prevenzione della produzione di rifiuti:

a) dispensazione esclusiva di bevande alla spina, quali acqua, sia naturale che gasata, vino, birra e bibite;

b) dispensazione di acqua naturale o gasata di rete;

c) dispensazione di alimenti da filiera corta, provenienti da produzione regionale;

d) dispensazione di mezze porzioni o porzioni ridotte per bambini;

e) accordi preventivi, stipulati in forma scritta, per la donazione di alimenti inutilizzati ad ONLUS locali o a ricoveri per animali o allevamenti locali;

f) uso esclusivo di stoviglie e posate riutilizzabili;


g) uso esclusivo di tovaglie riutilizzabili;

h) fornitura di contenitori compostabili, doggy bag, per l'asporto del cibo personale avanzato;

i) realizzazione di momenti educativi, attivi ed interattivi sul tema della prevenzione o della sostenibilità ambientale quali giochi, laboratori, attività formative;

j) organizzazione di mercatini dell'usato.

3. Il requisito di cui al comma 1, lettera b) è soddisfatto con la scelta del requisito facoltativo di cui al comma 2 lettera f).



Art. 5.

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata, unicamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, a pena di inammissibilità, dall'1 al 15 febbraio di ogni anno utilizzando il modello allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione organizzatrice, è corredata della seguente documentazione:

a) preventivo dettagliato di spesa per l'organizzazione e l'allestimento della ecofesta, limitatamente alle spese ammissibili a contributo;

b) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), in merito a:

1) insussistenza di altri contributi pubblici o privati per la medesima finalità;

2) detraibilità/indetraibilità dell'IVA;

3) assoggettabilità/non assoggettabilità alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);

4) assolvimento dell'imposta di bollo ove dovuta;

c) copia dello statuto dell'associazione e dell'atto costitutivo;

d) copia della carta d'identità del sottoscrittore della domanda e del soggetto nominato quale responsabile della ecofesta.

3. Le associazioni di cui all'art. 3 che organizzino più ecofeste presentano una domanda per ognuna di esse.

Art. 6.

Istruttoria delle domande di contributo

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni a pena di inammissibilità della domanda.

Art. 7.

Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

a) spese di acquisto o noleggio per:

1) erogatori o dispositivi, caraffe o contenitori per la distribuzione di bevande alla spina;

2) stoviglie e posate compostabili o riutilizzabili;

3) contenitori compostabili, doggy bag, per l'asporto del cibo personale avanzato;

4) tovaglie e tovagliette compostabili con marchio Ecolabel o FSC o PEFC a condizione che su di essi venga riprodotto il marchio regionale «ecofesta»;

5) tovaglie, grembiuli, indumenti degli addetti a condizione che siano riutilizzabili e che su di essi venga riprodotto il marchio regionale «ecofesta»;

6) detersivi e detergenti biodegradabili.

b) spese di noleggio per:

1) contenitori per la raccolta differenziata;

2) lavastoviglie portatili;

c) spese di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e formazione in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti o di sostenibilità ambientale per:

1) riproduzione, con inchiostri atossici ed ecologici, del marchio regionale «ecofesta» su tovaglie o tovagliette compostabili con marchio Ecolabel o FSC o PEFC;

2) riproduzione, con inchiostri atossici ed ecologici, del marchio regionale «ecofesta» su tovaglie, grembiuli, indumenti degli addetti a condizione che siano riutilizzabili;

3) manifesti e locandine a condizione che su di essi venga riprodotto il marchio regionale «ecofesta» con esclusione di volantini e opuscoli;

4) totem, plastificati, banner, vele a condizione che siano riutilizzabili e che su di essi venga riprodotto il marchio regionale «ecofesta»;

5) pubblicità tramite siti internet, tv, sale cinematografiche, cartelloni luminosi, radio, annunci nei centri commerciali o in occasione di altri eventi dell'ecofesta;

6) realizzazione nell'ambito dell'ecofesta di momenti educativi, attivi ed interattivi quali spettacoli, giochi, laboratori, attività formative.

2. Non sono in ogni caso ammesse a contributo le spese per l'acquisto di alimenti e bevande.

3. L'IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario e non è da questi recuperabile.

Art. 8.

Importo del contributo

1. Il contributo è concesso per un importo pari al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo di 2.500,00 euro.

2. Allorché il beneficiario si impegni a realizzare una o più azioni facoltative, alla percentuale di contribuzione prevista al comma 1 è sommata una percentuale di contribuzione aggiuntiva, prevista per ciascuna azione facoltativa, nella misura indicata nell'allegato B. In tal caso, il contributo è comunque concesso per un importo massimo di 5.000,00 euro.

Art. 9.

Concessione del contributo

1. Per la concessione dei contributi si applica il procedimento valutativo a sportello di cui all'art. 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziata nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.

2. L'istruttoria delle domande di contributo è svolta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione competente in materia di ambiente.

3. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 7 e 8, il contributo è concesso a fronte dell'importo complessivo ammesso e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 5, comma 2, lettera a).


4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.

5. La domanda ammissibile a contributo, ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta.

Art. 10.

Marchio regionale

1. Le manifestazioni oggetto di contributo sono contrassegnate con il marchio regionale di «ecofesta» di cui all'allegato C.



Art. 11.

Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il beneficiario invia, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla conclusione della ecofesta, la seguente documentazione di rendicontazione, utilizzando il modello previsto all'allegato D:

a) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, redatta ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7/2000;

b) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, relativa:

1) al rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 e alla realizzazione delle azioni facoltative dell'ecofesta;

2) all'utilizzo del marchio «ecofesta» su tutti i materiali informativi in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti;

3) all'insussistenza di ulteriori contributi pubblici o privati;

c) documentazione fotografica dell'ecofesta attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 del regolamento e la realizzazione delle azioni facoltative dichiarate;

d) dati quantitativi inerenti la raccolta differenziata per la durata dell'ecofesta in accordo con il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. Il contributo è erogato a fronte della presentazione e della positiva valutazione della documentazione di rendicontazione di cui al comma 1, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della medesima documentazione.

3. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato. Il contributo è, altresì, rideterminato nell'ipotesi prevista all'art. 13, comma 2.

Art. 12.

Cumulabilità

1. Il contributo previsto dal presente regolamento non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici o privati aventi finalità analoghe.

Art. 13.

Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, a pena di decadenza dal contributo, a:

a) realizzare le ecofeste nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1;

b) comunicare, prima dell'inizio della manifestazione, eventuali variazioni relative a ubicazione, date e orari della manifestazione nonché del nominativo del responsabile interno della ecofesta;

c) presentare la documentazione di rendicontazione di cui all'art. 11, entro il termine massimo di quattro mesi dalla conclusione dell'evento.

2. La mancata realizzazione di una o più azioni facoltative dichiarate nella domanda di contributo comporta la rideterminazione dell'importo erogabile ai sensi degli articoli 7 e 8.

Art. 14.

Controlli

1. Il Servizio competente può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco durante il periodo di svolgimento della ecofesta, sia attraverso verifiche documentali; a tal fine, i beneficiari conservano la documentazione inerente il contributo oggetto del presente regolamento con particolare riferimento alla documentazione giustificativa della spesa.

Art. 15.

Modulistica

1. Alle eventuali modifiche degli allegati A e D si provvede con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.

Art. 16.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 18.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis)

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 maggio 2017, n. 099/Pres.


Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 17 maggio 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale, anche tramite delega ad Unioncamere FVG, è autorizzata a concedere incentivi a sostegno di iniziative per l'acquisizione di servizi di temporary management e per l'assunzione per il primo periodo di attività di personale manageriale altamente qualificato;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'art. 17 della legge regionale



20 febbraio 2015, n. 3», emanato con proprio decreto 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres.;

Visto l'art. 2, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (Legge di stabilità 2017), che ha modificato il suddetto art. 17 della legge regionale 3/2015, prevedendo che gli incentivi possano essere concessi anche per la partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei;

Ritenuto di adeguare il suddetto regolamento di attuazione alla modifica introdotta dall'art. 2, comma 13, della legge regionale 25/2016;

Ravvisata inoltre l'opportunità di semplificare l'accesso ai contributi di cui trattasi, innalzando tra l'altro a 2.999,99 euro il limite della modalità di pagamento in contanti, in linea con il vigente decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258»;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2017, n. 711;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica dell'art. 5 del DPREg. 258/2015

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 258/2015, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b bis) la partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 6 del DPREg. 258/2015

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 258/2015, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b bis) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti la partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei di cui all'art. 5, comma 1, lettera b bis), le spese di iscrizione di titolari, amministratori e personale dell'impresa ai percorsi formativi e le eventuali spese per l'acquisto di testi connessi agli stessi.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 7 del DPREg. 258/2015

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 258/2015, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:


«2 bis. Gli incentivi per la partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei previsti dall'art. 5, comma 1, lettera b bis) sono concessi in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013.».

Art. 4.

Modifica dell'art. 8 del DPREg. 258/2015

1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 è sostituito dal seguente:

«2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a 5.000,00 euro. Nel caso in cui la domanda abbia per oggetto esclusivamente le spese di cui all'art. 5, comma 1, lettera b bis), il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a 1.500,00 euro.».



Art. 5.

Modifica dell'art. 9 del DPRReg. 258/2015

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b bis) 2.000,00 euro per le spese per la partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b bis)».

Art. 6.

Modifiche dell'art. 10 del DPRReg. 258/2015

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di incentivo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui al comma 2 relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o le unità operative alle cui attività sono rivolti i servizi di temporary management e dove è fissato il luogo della prestazione del personale manageriale altamente qualificato e dei soggetti che partecipano ai programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale. Nel caso in cui il luogo della prestazione del personale manageriale altamente qualificato e dei soggetti che partecipano ai programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale nonché la destinazione dei servizi di temporary management oggetto della domanda riguardino la sede legale e/o unità operative stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda è presentata al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento.»

b) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. L'avviso di cui al comma 2 può anche essere limitato soltanto alla presentazione delle domande per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettera b bis)».

Art. 7.

Modifiche dell'art. 18 del DPRReg. 258/2015

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d bis) attestato di partecipazione ai programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale»;

b) il comma 6 è abrogato;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;

b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;

c) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000,00 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro dell'impresa del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.»;

d) i commi 8 e 9 sono abrogati.

Art. 8.

Modifica all'allegato C al DPRReg. 258/2015

1. All'allegato C al decreto del Presidente della Regione 258/2015, la parola «legislativo» è sostituita dalla seguente: «legge».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00286

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2017, n. 7.

Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 133 dell'11 maggio 2017)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

RIDUZIONE TEMPORANEA DEGLI ASSEGNI VITALIZI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE).

Art. 1.

Inserimento dell'art. 13.1 della legge regionale n. 42 del 1995

1. Dopo l'art. 13, e prima dell'art. 13-bis, della legge regionale n. 42 del 1995 è inserito il seguente articolo:

«Art. 13.1 (*Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio*). — 1. Per i consiglieri regionali che hanno diritto all'assegno vitalizio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)) e che non hanno compiuto sessanta anni di età entro la data di entrata in vigore della presente legge, l'età anagrafica per il conseguimento del



diritto all'assegno vitalizio, di cui all'art. 13, è innalzata all'età per il diritto alla pensione di vecchiaia valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, fatto salvo quanto previsto per i nati dal 1957 al 1963 dal comma 2.

2. Per i consiglieri che hanno diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2010, che siano nati tra il 1957 ed il 1963 e che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età entro la data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alle seguenti lettere:

a) per i nati nell'anno 1957 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 13, è innalzata a sessantuno anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 3% lordo dello stesso;

b) per i nati nell'anno 1958 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 13, è innalzata a sessantadue anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 6% lordo dello stesso;

c) per i nati nell'anno 1959 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 13, è innalzata a sessantatré anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 9% lordo dello stesso;

d) per i nati nell'anno 1960 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 13, è innalzata a sessantaquattro anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 12% lordo dello stesso;

e) per i nati nell'anno 1961 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 13, è innalzata a sessantacinque anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 15% lordo dello stesso;

f) per i nati nell'anno 1962 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 13, è innalzata a sessantasei anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 18% lordo dello stesso;

g) per i nati nell'anno 1963 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 21% lordo dello stesso.

3. Tutti i consiglieri di cui al comma 2, hanno la facoltà di optare per la riduzione dell'assegno vitalizio pari al 3% lordo per ogni anno mancante rispetto all'età fissata per il diritto al vitalizio stesso.»

Art. 2.

Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, tutti gli assegni vitalizi in pagamento, compresi gli assegni di reversibilità e quelli erogati nella quota prevista dall'art. 20 della legge regionale n. 42 del 1995, sono ridotti, per la durata di trentasei mesi dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella misura di seguito riportata da applicare all'importo lordo mensile:

- a) nessuna riduzione fino a 1.000,00 euro;
- b) 6% per la parte oltre 1.000,00 euro e fino a 1.500,00 euro;
- c) 9% per la parte oltre 1.500,00 euro e fino a 3.500,00 euro;
- d) 12% per la parte oltre 3.500,00 euro.

Art. 3.

Inserimento dell'art. 13-ter della legge regionale n. 42 del 1995

1. Dopo l'art. 13-bis della legge regionale n. 42 del 1995 è inserito il seguente:


«Art. 13-ter (*Divieto di cumulo*). — 1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, l'assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall'art. 20, non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione.

2. Su richiesta del servizio competente dell'Assemblea legislativa, il soggetto avente diritto all'erogazione del vitalizio da parte della Regione Emilia-Romagna è tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante di non beneficiare di altri analoghi istituti per aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione.

3. In assenza di tale dichiarazione il vitalizio non può essere erogato e al soggetto avente diritto è restituita la somma dei contributi versati a titolo di vitalizio, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

4. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal servizio competente dell'Assemblea legislativa, risultino dichiarazioni non veritiere, il servizio provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

5. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa alla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi



istituti di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 42 del 1995

1. Il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dai seguenti:

«4. L'erogazione dell'assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall'art. 20, è sospesa nei seguenti casi:

a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ad altro Consiglio regionale, a sindaco;

b) in caso di nomina a componente del Governo nazionale (Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea, di una Giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario), di una Giunta comunale.

4-bis. La sospensione dell'assegno vitalizio, in relazione alle cariche di cui al comma 4, interviene esclusivamente quando l'importo lordo delle relative indennità di carica, o di indennità equivalenti, calcolato su base annuale sia pari o superiore al 40 per cento dell'indennità di carica lorda mensile dei consiglieri regionali calcolata su base annuale.

4-ter. Nei casi in cui è prevista la sospensione ai sensi del comma 4-bis, è fatta salva la facoltà di optare per l'assegno vitalizio in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, qualora la vigente normativa di riferimento consenta al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica.

4-quater. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui al comma 4, il consigliere regionale ne deve dare comunicazione, entro trenta giorni, al competente servizio dell'Assemblea legislativa, che può procedere d'ufficio in ogni momento alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione.

4-quinquies. Per le cariche assunte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha effetto dalla data di assunzione della carica.

4-sexies. L'erogazione dell'assegno vitalizio è ripristinata alla cessazione delle cariche di cui al comma 4.»

Art. 5.

Destinazione dei risparmi

1. In continuità con la destinazione dei risparmi previsti dall'art. 16 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42

(Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) — convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 — del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), i risparmi di spesa conseguenti alle misure previste nel presente capo della legge sono destinati prioritariamente al finanziamento delle politiche di: sicurezza, legalità e qualità del lavoro, sostegno al microcredito per lo sviluppo dell'imprenditorialità, reinserimento lavorativo e inclusione sociale.

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa concordano le modalità ed i criteri di destinazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 6.

Pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di assegno vitalizio

1. Sono pubblicati, sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, i nominativi dei componenti dell'Assemblea e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato.

2. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio.

3. I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono pubblicati per la durata dell'erogazione dell'assegno vitalizio.


Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Rispetto alle erogazioni del vitalizio sospese alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del previgente comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 42 del 1995 e del relativo regolamento attuativo dell'Ufficio di Presidenza, la sospensione prosegue senza soluzione di continuità se la causa di sospensione è contenuta all'interno dell'elencazione del comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 42 del 1995, come modificato dalla presente legge.



Art. 8.

Applicazione ai componenti della Giunta regionale

1. Ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 17 (Disposizioni in materia di indennità agli assessori della Giunta regionale non consiglieri regionali), le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale e al sottosegretario, ivi inclusi quelli che non abbiano rivestito la carica di consigliere regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 11 maggio 2017

BONACCINI

(Omissis).

17R00226

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2017, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38. (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 24 maggio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali);

Visto il decreto del Ministro della salute 10 febbraio 2015 (Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali);

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire il corretto riparto delle competenze legislative costituzionalmente attribuite in materia di tutela della salute, per quanto concerne specificamente l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, occorre espungere il rinvio al d.lgs. 176/2011 e al d.m. salute del 10 febbraio 2015 dalla norma relativa al rilascio dell'autorizzazione regionale di una serie di attività di utilizzazione delle acque termali puntualmente elencate;

Approva la presente legge

Art. 1.

Modifiche all'articolo 47 octies della l.r. 38/2004

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 47 octies della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è sostituita dalla seguente:

«d) l'acqua minerale termale alla captazione ed erogata dai punti cura, utilizzata sia per cure interne, sia per cure esterne, deve essere conforme ai valori dei parametri valutati ed approvati nell'ambito del riconoscimento ministeriale dell'acqua termale, relativamente alla specificità terapeutica dell'acqua stessa;».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 16 maggio 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 maggio 2017.

(Omissis).

17R00271



REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2017, n. 8.

Bilancio di previsione anno 2017 e Bilancio pluriennale 2017-2019 dell'Agazia regionale per il lavoro e la transizione nella vita attiva (L.A.B.) - Lavoro e Apprendimento Basilicata.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 13 del 5 maggio 2017)

TITOLO I

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO E LE TRANSIZIONI NELLA VITA ATTIVA (L.A.B. – LAVORO E APPRENDIMENTO BASILICATA)

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agazia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva – L.A.B. Lavoro e Apprendimento Basilicata – i fondi, nell'importo massimo di euro 1.000.000,00, già iscritti nella Missione 15 – Programma 01 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 28 aprile 2017, n. 7, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agazia relativamente all'esercizio finanziario 2017.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agazia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva – L.A.B. Lavoro e Apprendimento Basilicata – i fondi, nell'importo massimo di euro 1.000.000,00 per

ciascuna annualità, già iscritti nella Missione 15 – Programma 01 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 28 aprile 2017, n. 7, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agazia relativamente agli esercizi finanziari 2018 e 2019.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è approvato il bilancio di Previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019 dell'Agazia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva (L.A.B. – Lavoro e Apprendimento Basilicata), allegato alla presente legge.

TITOLO II

NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 5 maggio 2017


PITTELLA

17R00265


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2017-GUG-048) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 1 2 0 2 *

€ 3,00

